

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2022
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
del Comune di Pecetto Torinese
(c. 4 art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2022 delle società partecipate del Comune di Pecetto Torinese

Indice

Presentazione	3
1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2021.....	4
2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2022	5
3. I risultati conseguiti per singola partecipata.....	7
3.1 Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l.	7
3.2 Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	7
3.2.1. Risorse Idriche S.p.a.	8
3.2.2 AIDA Ambiente S.r.l.....	8
3.2.3 Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione – SAP S.p.a.	9
3.2.4 Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. – S.I.I. S.p.a.....	10
3.2.5 Nord Ovest Servizi S.p.a. – NOS S.p.a.....	10
3.2.6 Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento	11
3.2.7 Mondo Acqua S.p.a.....	12
3.2.8 Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente – Environment Park S.p.a.	12
3.2.9 Galatea S.c.a.r.l.....	13

Presentazione

Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

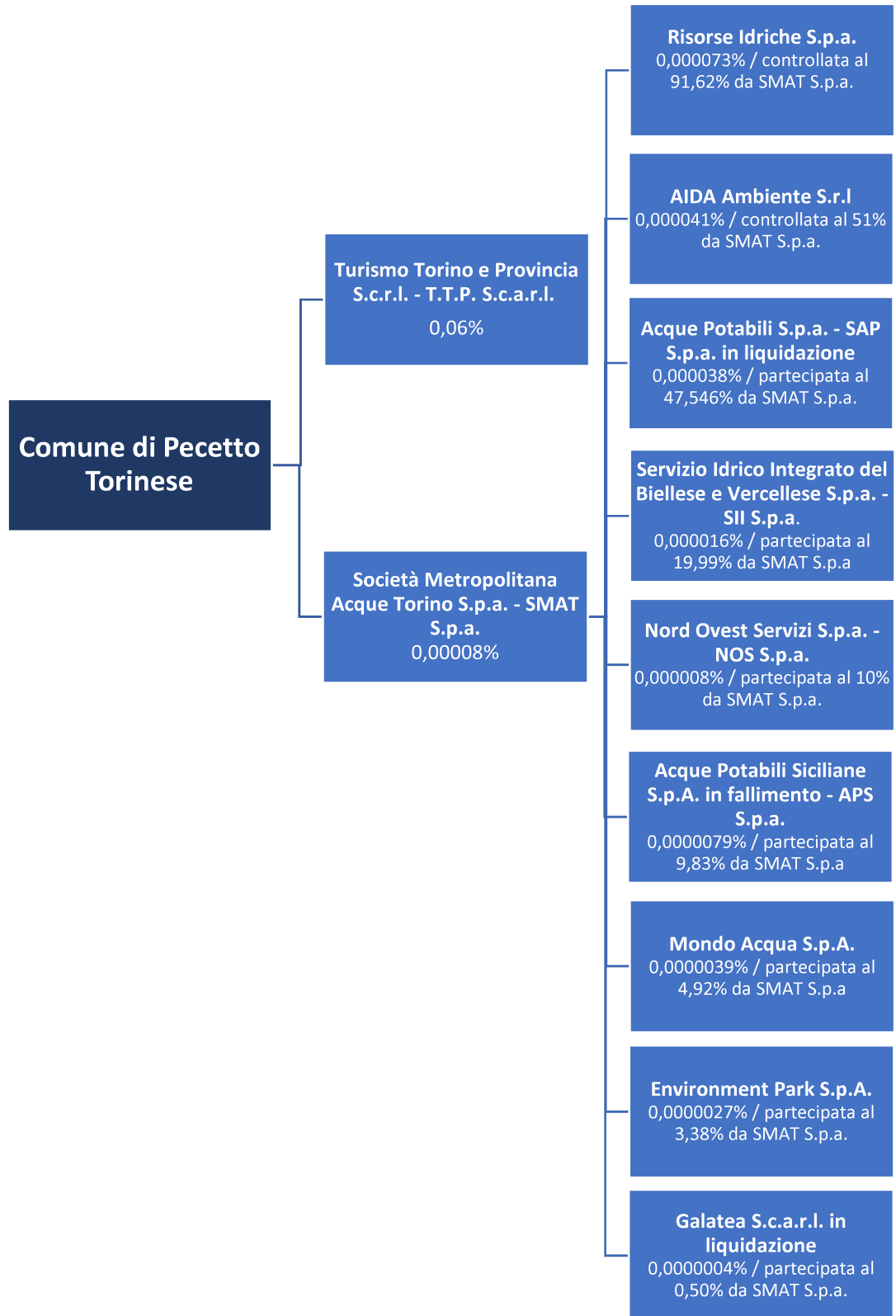
La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7 dell'art. 20 e del c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Per quanto riguarda i contenuti della relazione, il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione della rendicontazione; si ritiene pertanto che ogni amministrazione possa seguire un'articolazione dei contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo coerente con l'impostazione e le indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato. Per la redazione della presente relazione si è tenuto anche conto dell'ultima scheda di rilevazione degli esiti della razionalizzazione periodica 2022 approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dal 20 novembre 2023.

Il Comune di Pecetto Torinese ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società partecipate ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica 2022 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 29.12.2022.

Nel proseguo si presentano i risultati conseguiti dall'adozione del suddetto piano.

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2021



2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2022

Nelle tabelle che seguono si riporta l'elenco delle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31 dicembre 2021 dal Comune di Pecetto Torinese con le azioni definite nel piano di razionalizzazione periodica 2022 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 29.12.2022.

Partecipazioni dirette

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2022
1	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l.	07401840017	0,06%	Mantenimento
2	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	07937540016	0,00008%	Mantenimento

Partecipazioni indirette detenute attraverso SMAT S.p.a.

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA TRAMITE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2022
2.1	Risorse Idriche S.p.a.	06087720014	91,62%	*nota in calce
2.2	AIDA Ambiente S.r.l.	09909860018	51%	*nota in calce
2.3	Acque Potabili S.p.a. – SAP S.p.a.	11100280012	44,92%	*nota in calce
2.4	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	94005970028	19,99%	*nota in calce
2.5	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	08448160013	10%	*nota in calce
2.6	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento – APS S.p.a.	05599880829	9,83%	*nota in calce
2.7	Mondo Acqua S.p.a.	02778560041	4,92%	*nota in calce
2.8	Environment Park S.p.a.	07154400019	3,38%	*nota in calce

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA TRAMITE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2022
2.9	Galatea S.c.a.r.l.	01523550067	0,50%	*nota in calce

**nota società indirette SMAT S.p.a.: trattandosi di partecipazioni indirette per il tramite di SMAT S.p.a., il Comune, unitamente agli altri enti locali soci di quest'ultima società, valuterà le indicazioni della capogruppo circa la strategicità e la funzionalità del mantenimento delle società indirette e presidierà l'evoluzione delle procedure riguardanti le società già oggetto di dismissione.*

Rispetto all'articolazione delle partecipazioni societarie rappresentata nello schema che precede, si evidenzia come, al 31 dicembre 2022, la quota detenuta in SMAT S.p.a. risulti del 0,00007%.

3. I risultati conseguiti per singola partecipata

3.1 Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l.

La società Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato partecipata dal Comune di Pecetto Torinese per una quota del 0,06%. La società, operando conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016, ha per oggetto servizi di interesse generale nonché servizi strumentali alle funzioni degli enti soci attinenti all'organizzazione, nell'ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. Possono altresì essere svolti dalla società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci.

Dal bilancio 2022 della stessa è possibile rilevare come si occupi in particolare di svolgere “servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

- *Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);*
- *Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;*
- *Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;*
- *Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;*
- *Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;*
- *Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;*
- *Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;*
- *Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;*
- *Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.”*

Nel piano di razionalizzazione periodica 2022 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione in Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. senza l'adozione di specifiche azioni di razionalizzazione, riservandosi tuttavia un attento presidio dell'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

3.2 Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., siglabile in SMAT S.p.a., capogruppo del Gruppo SMAT, è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Pecetto Torinese al

31.12.2021 per una quota del 0,00008%. La società opera, mediante affidamento in house providing, quale gestore unico del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2022 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione in SMAT S.p.a. senza l'adozione di specifiche azioni di razionalizzazione, riservandosi tuttavia un attento presidio dell'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

3.2.1. Risorse Idriche S.p.a.

La società Risorse Idriche S.p.a. è una società partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 91,62% delle quote. La società opera secondo il modello in house, prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato, occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo ed è strumentale all'attività svolta dalla società capogruppo.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2022 l'Ente ha definito il mantenimento della partecipazione indiretta in Risorse Idriche S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di sostenibilità, strategicità e funzionalità della partecipata. La capogruppo SMAT S.p.a. ha confermato come l'attività sviluppata da Risorse Idriche S.p.a. sia funzionale alla gestione del servizio idrico e come il mantenimento della partecipazione non comporti oneri per la stessa.

3.2.2 AIDA Ambiente S.r.l.

La società AIDA Ambiente S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 51% delle quote. La società, costituita al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 – Torinese, si occupa della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi.

In relazione all'obiettivo di riunificazione del servizio idrico integrato nella stessa, come richiesto dalla L. Galli 36/1994 ed articolato nel Piano Industriale 4.0 di SMAT S.p.a., approvato in data 26.06.2020, nel piano di razionalizzazione periodica 2022 l'Ente ha recepito l'indirizzo di razionalizzazione di AIDA Ambiente S.r.l. mediante trasferimento del suo ramo di azienda, comprensivo di asset e personale, alla capogruppo per il tramite di un'operazione di fusione per incorporazione, il cui completamento, inizialmente previsto entro un anno, ha visto uno slittamento ed è ora previsto per la fine del 2023 o, al più tardi, nell'anno 2024.

3.2.3 Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione – SAP S.p.a.

La Società Acque Potabili S.p.a., siglabile in SAP S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 47,546% delle quote. La società esercita attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico integrato e provvede a coordinare l'attività del Gruppo SAP.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2022 l'Ente ha confermato l'indirizzo di liquidazione di SAP S.p.a..

Nel merito, si segnala infatti che in data 10.11.2020 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione della società controllata Acquedotto Monferrato S.p.a. in SAP S.p.a. con l'obiettivo di razionalizzazione societaria e contenimento dei costi (sia interni che esterni, con particolare riferimento a quelli relativi agli organi sociali), con effetti civilistici a partire dal 13.11.2020 e fiscali e contabili retroattivamente, a partire dal 01.01.2020. Successivamente alla fusione ed alla cessione dell'ultima concessione gestita (afferente al servizio di acquedotto del Comune di Adria) la società è stata poi posta in liquidazione volontaria, con contestuale atto di nomina dei Liquidatori, dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29.04.2021; la relativa iscrizione presso il registro delle imprese è avvenuta il 31.05.2021, data a decorrere dalla quale la delibera di liquidazione della società ha assunto piena efficacia.

Ad oggi le procedure liquidatorie risultano ancora in corso, con la gestione dell'esercizio 2022 da parte dei Liquidatori che, in assenza di attività produttive, è stata caratterizzata dalle azioni volte alla cessione e dismissione degli attivi, alla gestione e pagamento dei debiti del passivo nonché alla gestione dei contenziosi, delle proprietà immobiliari e al contenimento dei costi di gestione

Stato di attuazione della procedura di liquidazione della società
--

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	11100280012
Denominazione	Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento	-
Data della deliberazione di scioglimento	29.04.2021
Stato di avanzamento della procedura di liquidazione	Procedura in corso – La società è stata posta in liquidazione, con contestuale atto di nomina dei Liquidatori, in data 29.04.2021. La relativa iscrizione presso il registro delle imprese è avvenuta in data 31.05.2021.
Data di nomina dei liquidatori	29.04.2021
Data di deliberazione della revoca	-
Ulteriori informazioni	-

3.2.4 Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. – S.I.I. S.p.a.

La società Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a., siglabile in SII S.p.a., è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 19,99% delle quote. La società si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito 2 Vercellese composto dai servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2022 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione indiretta in SII S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. La capogruppo SMAT S.p.a. ha confermato come la partecipazione in S.I.I. S.p.a. consenta di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese, in linea con il Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea di SMAT S.p.a. in data 26 giugno 2020, e come il mantenimento della partecipazione non comporti oneri per la stessa.

3.2.5 Nord Ovest Servizi S.p.a. – NOS S.p.a.

La società Nord Ovest Servizi S.p.a., siglabile in NOS S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 10% delle quote. La società svolge attività di holding occupandosi dell'assunzione e gestione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico integrato. La società gestisce attualmente la partecipazione nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. operante nell'ambito dei servizi pubblici della città di Asti.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2022 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione indiretta in NOS S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. La capogruppo SMAT S.p.a. ha confermato come la partecipazione in NOS S.p.a. consenta di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese, in linea con il Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea di SMAT S.p.a. in data 26 giugno 2020, e come il mantenimento della partecipazione non comporti oneri per la stessa. Come evidenziato dalla capogruppo, NOS S.p.A. è una società di partecipazioni (holding) che gestisce unicamente la partecipazione del 45% detenuta nella Asti Servizi Pubblici S.p.A., acquisita a seguito di gara "a doppio oggetto" ad evidenza pubblica, nella quale l'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria avrebbe necessariamente dovuto costituirsi nella forma della Società per Azioni e, stante l'attuale situazione, non si ritiene ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016, propedeutici all'elaborazione di un piano di razionalizzazione che comprenda la partecipazione in NOS S.p.a.

3.2.6 Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento

La società Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento, siglabile in APS S.p.a., è una società, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 9,83% delle quote.

La società, posta in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2013, si occupava, nell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Palermo, dell'erogazione del servizio idrico quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2022 l'Ente ha confermato il proseguo della dismissione della partecipazione secondo l'iter delle procedure di fallimento, tutt'ora in corso. In particolare, l'Arbitrato che ha avuto luogo con l'AATO 1 Palermo si è concluso con il deposito del Lodo finale in data 25/06/2015, poi notificato dalla Curatela Fallimentare della società in data 26/11/2015; avverso le decisioni prese, l'AATO 1 Palermo ha quindi proposto appello presso la Corte di Palermo che, confermando sia i lodi non definitivi del 2012 e del 2015 sia il lodo definitivo del 25/06/2015, ha depositato la sentenza in data 08/01/2021. Avverso tale decisione, AATO 1 Palermo è ricorso in Cassazione e si è attualmente in attesa di fissazione dell'udienza.

Si sottolinea che la partecipazione detenuta da SMAT S.p.a. risulta essere interamente svalutata e che, conseguentemente all'avvio della Procedura Fallimentare e nomina dei Curatori Fallimentari, non sono al momento prevedibili eventuali effetti negativi in capo a SMAT S.p.a.

Stato di attuazione della procedura concorsuale (fallimento) della società	
--	--

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	05599880829
Denominazione	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura fallimentare in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di fallimento	-
Data di nomina dei curatori fallimentari	29/10/2013 – Curatore fallimentare 19/04/2012 – Procuratori 30/07/2010 – Liquidatori
Stato di avanzamento della procedura	Procedura in corso
Data di deliberazione della revoca	-
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	-
Ulteriori informazioni	-

3.2.7 Mondo Acqua S.p.a.

La società Mondo Acqua S.p.a. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 4,92% delle quote. La società eroga il Servizio idrico integrato a n. 8 comuni dell'area monregalese, tramite la gestione dell'intero ciclo dell'acqua (raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione), la gestione del sistema fognario e la depurazione delle acque reflue.

A seguito della costituzione del nuovo gestore unico dell'ATO 4, la capogruppo SMAT S.p.a. ha evidenziato che verrà elaborato un piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.a. nel nuovo soggetto costituito. In tal senso, nel piano di razionalizzazione periodica 2022 l'Ente ha recepito l'indirizzo di cessione/alienazione delle quote detenute da SMAT S.p.a. L'iter non risulta ancora avviato e seguirà le tempistiche dettate dalla riorganizzazione dell'ATO 4.

Stato di attuazione della procedura di alienazione della partecipazione	
---	--

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	02778560041
Denominazione	Mondo Acqua S.p.a.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	procedura di alienazione non avviata
Motivazioni del mancato avvio della procedura	La procedura sconta le tempistiche dettate dalla riorganizzazione dell'ATO 4
Tipologia di procedura	-
Data di avvio della procedura	-
Stato di avanzamento della procedura	procedura di alienazione non avviata
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	-
Ulteriori informazioni	-

3.2.8 Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente – Environment Park S.p.a.

La società Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a., o Environment Park S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 3,38% delle quote. La società produce attività strumentali alla capogruppo nell'ambito del servizio idrico integrato avendo ad oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2022 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione indiretta in Environment Park S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. La capogruppo SMAT S.p.a. ha confermato la strumentalità della partecipazione ed il mantenimento della stessa senza processi di razionalizzazione.

3.2.9 Galatea S.c.a.r.l.

La società Galatea S.c.a.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 0,50%. La società è in liquidazione dal 2017 (Tribunale di Torino - Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017) e si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali nell'ambito del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO 4 Piemonte.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2022 l'Ente ha confermato il proseguo della dismissione della partecipazione secondo l'iter delle procedure di liquidazione, ad oggi in corso.

Stato di attuazione della procedura di liquidazione o scioglimento della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	01523550067
Denominazione	Galatea S.c.a.r.l.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento	-
Data della deliberazione di scioglimento	20/10/2017
Stato di avanzamento della procedura di liquidazione	Procedura in corso
Data di nomina dei liquidatori	20/10/2017
Data di deliberazione della revoca	-
Ulteriori informazioni	

Comune di Pecetto Torinese
Razionalizzazione periodica 2023 delle società partecipate al 31.12.2022
(art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione tecnica

Presentazione

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016, di seguito anche TUSP) ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti esplicitati dal c. 2 dell'art. 20 del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione conseguenti, oltre ad essere corredati da una relazione tecnica, devono prevedere, per le misure individuate a seguito dell'analisi svolta, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e poi trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e Finanze, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016) ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

In seguito all'entrata in vigore del D. lgs. 201/2022, dall'esercizio 2023, i provvedimenti ex art. 20 del D. lgs. 175/2016 dovranno dare conto specificatamente *“delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”* (co. 5 art. 17 del D. lgs. 201/2022).

La presente relazione tecnica, che introduce l'ambito normativo e giurisprudenziale entro cui viene condotta l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pecetto Torinese, si articola nei seguenti paragrafi:

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica	3
2. Società partecipate oggetto dell'analisi.....	4
3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica.....	6
3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie	6
3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie	9
3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie.....	12
4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica	17
5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica.....	18
6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato.....	19
 Appendice n. 1: il modello di analisi di bilancio	 22
Appendice n. 2: la normativa di riferimento.....	29

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016, i presupposti perseguiti dal TUSP sono riconducibili:

- all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,
- alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
- alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In tal senso muovono i criteri di razionalizzazione delle partecipazioni contenuti all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Al fine di recepire, analizzare e poi applicare le disposizioni di razionalizzazione contenute nel D. Lgs. 175/2016, occorre definire la correlazione tra finalità di fondo, limiti/ condizioni e misure da adottare ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento alle finalità di fondo, queste ultime sono da ravvisarsi in quanto espresso dal c. 2 dell'art. 1 del TUSP, ovvero: efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Tutte le azioni, che seguiranno in applicazione degli obblighi di razionalizzazione periodica delle partecipate, non potranno ignorare le suddette finalità di fondo.

Recepite le finalità di fondo, gli enti soci sono tenuti a rapportare le caratteristiche operative e le situazioni gestionali ed economico patrimoniali delle proprie partecipate, con i limiti e le condizioni previste dal legislatore; tali limiti e condizioni sono contenuti in diversi passaggi normativi distribuiti nel TUSP; in particolare l'art. 4 è dedicato a definire l'ambito di operatività delle società consentite (***Funzionalità delle partecipazioni societarie***); l'art. 5 (c. 1 e 2) è invece dedicato agli aspetti più di natura economico patrimoniale, correlati alla sostenibilità finanziaria della partecipata, alle condizioni di convenienza economica nell'erogazione dei servizi che gli sono propri, all'economicità del ricorso alla partecipata in luogo di soluzioni alternative (***Convenienza delle partecipazioni societarie***); sono infine delineate, al c. 2 dell'art. 20, le condizioni organizzative e gestionali che gli enti pubblici soci devono dimostrare per mantenere le proprie partecipazioni nelle società di capitali (***Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie***).

Dal raffronto tra le finalità di fondo del TUSP ed i limiti/ condizioni cui sono assoggettate le società a partecipazione pubblica, scaturiscono le misure che il legislatore impone di individuare per mantenere le società ammesse e dismettere quelle non in grado di rispettare i limiti e le condizioni normative.

In tal senso muove anche la delibera n. 15/2021/FRG della Corte dei Conti Sezione Autonomie in cui i Magistrati hanno precisato che "Lo scopo dei piani di razionalizzazione è quello di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano il mantenimento delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette), in base ad una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 Tusp), nonché della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria per il socio pubblico".

2. Società partecipate oggetto dell'analisi

Il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 specifica che sono oggetto di analisi, le partecipazioni in società detenute direttamente o indirettamente.

Per quanto riguarda la definizione di società, è possibile richiamare quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016, che specifica come, per le amministrazioni pubbliche, sia consentito partecipare esclusivamente *“a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

Per partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

Più articolata la definizione di partecipazione indiretta; secondo la lett. g) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, si intende *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*; a sua volta, occorre richiamare la definizione di società a controllo pubblico, riportata alla lett. m) del medesimo c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 che considera società a controllo pubblico *“le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*; la definizione, pertanto, si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Rispetto a quanto sopra richiamato, l'analisi dell'assetto delle partecipate deve pertanto ricomprendere, oltre alle società a partecipazione diretta, anche quelle indirettamente partecipate per il tramite di società controllate.

Al fine di perimetrare correttamente l'ambito oggettivo di analisi risultano di utile supporto gli indirizzi forniti nel tempo dalla Magistratura contabile. Tra gli stessi, per quanto riguarda il tema del controllo, in particolare nei casi di società in house soggette a controllo congiunto, è opportuno richiamare quanto specificato nella deliberazione della Corte dei conti Emilia Romagna n. 122/2018/VSGO, in cui i magistrati contabili hanno evidenziato quanto segue: *“Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.*

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere”. Sempre la Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 10/2022/VSGO, ha ricordato che *“... si ritiene “sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico [...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile”, come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp. L'unica eccezione a tale presunzione*

di controllo congiunto si verifica quando “in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. “gara a doppio oggetto”), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)””

Ulteriormente, in relazione alle società indirette, la Corte dei Conti Lombardia, nella delibera n. 99/2022/VSG, ha ricordato come si ravvisi controllo pubblico indiretto nel caso di società *“detenuta da una fondazione in controllo pubblico seppure congiunto”*.

Giova altresì richiamare anche la delibera n. 58/2020/VSG, in cui la Corte dei Conti Emilia Romagna ricorda che *“una partecipazione minima, in linea di principio inidonea a consentire il conseguimento del fine pubblico in presenza di interessi potenzialmente contrastanti, può essere giustificata stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra i soci pubblici, in modo da assicurare il “loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della società partecipata”, e la delibera n. 110/2022/PRSE della Corte dei Conti Piemonte, dove i Magistrati hanno evidenziato come l’omissione dal processo di revisione di partecipazioni che dovrebbero invece farne parte (nel caso di specie società quotata e sue partecipazioni) “costituisce un elemento di incompletezza del provvedimento amministrativo che ne inficia parzialmente la legittimità, non avendo l’Ente scrutinato i presupposti legali per la detenzione di alcune partecipazioni detenute. Il tutto con elusione delle disposizioni del TUSP ... e con la potenziale esposizione a pregiudizio, attuale o futuro per gli equilibri finanziari dell’ente pubblico e per le casse erariali. Conseguentemente, potrebbe integrarsi, nei casi più gravi, una responsabilità amministrativa, anche di tipo omissivo ...”*.

Nell’ambito dell’analisi condotta sulle partecipate dell’ente, si è quindi tenuto conto delle importanti indicazioni sopra richiamate. Sono in particolare state considerate controllate tutte le società qualificate come in house ovvero le altre realtà partecipate per cui si ravvisassero situazioni di controllo pubblico e si è di conseguenza proceduto a censire ed analizzare (come partecipazioni indirette) le società da queste partecipate.

Sempre in relazione all’ambito oggettivo di analisi risulta infine utile ricordare che:

- Le disposizioni dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016 non si applicano alle società a partecipazione pubblica che, ai sensi dell’art. 4 co. 6 del medesimo decreto, derivano dall’attuazione degli art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014 (Gruppi di azione locale).
- Per le società di cui all'art. 4, co. 8, del D. lgs. 175/2016 (ovvero società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e, in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche) le disposizioni dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
- Per le sole società di cui all'art. 4, co. 7, del D. lgs. 175/2016, aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'art.

20, co. 2, lett. e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D. lgs. 175/2016.

- Con riferimento alle società autorizzate alla gestione delle case da gioco, ai sensi del co. 12-sexies dell'art. 26 del D. lgs. 175/2016 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 co. 2, lett. a) ed e) del D. lgs. 175/2016.
- Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica

Nei paragrafi che seguono si presentano, per ambiti omogenei, i requisiti che devono essere verificati nei confronti delle singole partecipazioni societarie al fine di definire gli eventuali interventi di razionalizzazione.

3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie

Gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; tale definizione, contenuta nel c. 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, rappresenta un richiamo a quanto originariamente previsto dal c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007; rispetto a questo primo riferimento, le amministrazioni pubbliche hanno già effettuato diverse attestazioni in merito alla stretta necessità del mantenimento (o dell'acquisizione) di partecipazioni societarie; la disposizione del Testo Unico non fa che ribadire pertanto un presupposto essenziale per la detenzione, da parte di un'amministrazione pubblica, di quote in società di capitali. In merito a tale presupposto generale, può essere utile richiamare la definizione di stretta necessità tratta dalla giurisprudenza; in tal senso, riferendosi alla valutazione di stretta necessità che ogni amministrazione partecipante a società di capitali era tenuta ad effettuare ai sensi del richiamato c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 33/2013, ha evidenziato quanto segue: *"Va ricordato, inoltre, che a prescindere dall'immediata applicazione dei criteri normativi esposti, le delibere consiliari di assunzione/mantenimento della partecipazione devono comunque, in via generale, tenere conto (e conseguentemente dare atto nel testo) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.*

E' chiaro, infatti, che la scelta di assunzione/mantenimento della partecipazione presuppone in capo all'ente locale (di qualsivoglia dimensione) una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., nell'ottica della sana gestione finanziaria.

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario ed i risultati

economici di quest'ultimo sistematicamente negativi, fermo il rispetto dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 d.l. n. 78/2010.

Sempre nel parere n. 124/2011 la Sezione ha osservato che “nelle singole delibere ex l. n. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito”.

.....

La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve, quindi, contenere la motivazione di tale decisione, non essendo in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta pseudo-motivazione. Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche se succinta, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge.

Riassumendo quanto esposto, la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve riguardare l'oggetto effettivo (non solo quello risultante dall'oggetto sociale formalizzato negli atti societari), la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti dell'ente, le ragioni ostative alla reinternalizzazione (o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno), la situazione economica e patrimoniale della società (applicando i principi di legalità finanziaria, di economicità ed efficacia che conformano l'azione amministrativa), le soglie dimensionali di recente introduzione”.

Come poi argomentato, più recentemente, dalla Corte dei Conti Campania nella deliberazione n. 250/2023/VSG, motivare la scelta di mantenimento di una partecipazione “richiamando apoditticamente “la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria” della stessa”, dunque senza sostenere la scelta con “alcun dato economico” o “alcuna ulteriore precisazione contenutistica, si traduce nell'adozione di una formula stereotipata che appare priva di un adeguato substrato sostanziale”, non consentendo, di conseguenza, alle Sezioni competenti per la verifica dei piani ex art. 20 “di comprendere le ragioni economico – finanziarie su cui effettivamente si fonda la valutazione”.

Dal riscontro dei richiami giurisprudenziali riportati, emerge quindi come la definizione di “stretta necessità” rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità (più sotto riepilogati), sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa, presentati nei paragrafi successivi.

Rispetto al suddetto vincolo di scopo è intervenuta anche la Corte dei Conti Piemonte, con la deliberazione n. 7/2022/VSG, ricordando che “... mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni (incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP) costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti “sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata”.

Al riguardo, quindi, ... evidenziano come ... sia valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere sia quella di mantenere la società, ... sottolineando a tal proposito come la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che, “le

scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità". In merito all'esercizio di tale autonomia, infine, va evidenziato quanto già ribadito da questo Collegio secondo cui: "Sul punto resta inteso che l'esercizio di tale autonomia non può certo travalicare i parametri di legalità segnati dal D. lgs. n. 175 del 2016 ...". La medesima Sezione aveva già evidenziato, in passate pronunce, analoghi indirizzi; tra le stesse rileva la delibera n. 91/2021/PRSE in cui è stato sottolineato come, pur considerando l'autonomia e discrezionalità degli enti soci da contingentarsi all'interno dei parametri di legalità del TUSP, le ragioni del mantenimento di una partecipazione non possono limitarsi "solo ad una valutazione economica" in quanto è necessario venga fornita "adequata evidenza dell'effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato dal TUSP (...) in termini di stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente".

Nel quadro del requisito generale della stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente socio (c. 1), è possibile, direttamente o indirettamente, secondo quanto specificato dal c. 2 e seg. dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- attività aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- gestione di partecipazioni societarie di enti locali;
- organizzazione di gruppi di azione locale, anche nel settore della pesca;
- gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca; in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;

- società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con una partecipazione massima non superiore all'1% del capitale sociale;
- società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Ulteriormente, a seguito dell'inserimento dell'art. 4-bis all'interno del D. lgs. 175/2016 ad opera dell'art. 25-bis, co. 1, D.L. 152/2021, rientrano tra le attività perseguibili quelle di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. 218/2016, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La perimetrazione dettata dall'art. 4 del D. lgs. 175/2016 non trova applicazione, totale o parziale, nei seguenti casi:

- società elencate nell'allegato A del D. lgs. 175/2016;
- società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'art. 9-bis del D. lgs. 502/1992;
- società che, alla data di entrata in vigore del D. lgs. 175/2016, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- società escluse con DPCM o con provvedimenti di Presidenti di Regione e province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'art. 4 co. 9 del D. lgs. 175/2016.

3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti ad intervenire (alienandole o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione) sulle società che, secondo quanto disposto dal c. 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, non rispettino i seguenti requisiti:

- convenienza economica
- sostenibilità finanziaria;
- compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- convenienza rispetto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio;
- efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente sostenuto nei confronti della società partecipata con le norme dei trattati europei, in particolare quelli concernenti la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative.

Tale valutazione si articola in tre livelli tra loro correlati: in primo luogo occorre valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei

compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione.

Il secondo livello riguarda la valutazione circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne ha sottoscritto il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico. Nel merito, a supporto delle valutazioni sugli equilibri contabili delle partecipate, oltre a recepire le evidenze fornite dalle stesse, l'Amministrazione conduce, per quanto possibile, propri approfondimenti sulla loro situazione economico, patrimoniale e finanziaria, con particolare riguardo alle società direttamente partecipate per cui non sono previsti interventi di dismissione ovvero a quelle società, dirette o indirette, affidatarie in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica. In appendice alla presente relazione, si riporta l'illustrazione del modello di analisi di bilancio impiegato.

Il terzo livello concerne la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata e complessa del mercato per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della propria partecipata. Tale intervento deve essere effettuato, da parte dell'ente capogruppo, combinando la dimensione di ente socio ed ente committente. In tal senso, nell'ambito dei rapporti di servizio in essere con le proprie partecipate, gli enti sono tenuti a verificare costantemente il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dalle società nell'erogazione delle proprie prestazioni; in sede di rinnovo degli affidamenti gli enti committenti saranno poi tenuti a rispettare le condizioni normative che richiedono di valutare ed attestare la convenienza del ricorso ad una propria partecipata. I riferimenti normativi di tale passaggio, prima rappresentati dal c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 e dal c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, sono ora ripresi dal D. lgs. 201/2022 e dal D. lgs. 36/2023, in particolare:

- art. 7 del D. lgs. 36/2023: *“1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. ... adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.”

- art. 14 D. lgs. 201/2022: “... 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. ... dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.
4. ... servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario ... asseverato ...”
- art. 17 D. lgs. 201/2022: “1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
... 4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario ... asseverato...
5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”

3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti altresì ad intervenire, alienando le quote o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, qualora rilevino, secondo quanto definito dalle ulteriori condizioni di cui al c. 2 dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016:

- società che non svolgono alcuna delle attività ammesse;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni.

- Amministratori superiori a dipendenti: Il criterio in oggetto ha trovato nel tempo, riferimenti ed orientamenti giurisprudenziali e di prassi che ne suggeriscono un'applicazione ponderata e mediata dall'analisi operativa della singola partecipata; in tal senso è utile ricordare quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 114/2018/VSG (più recentemente, anche Corte dei Conti Campania nella delibera n. 240/2023/VSG): *"Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato.*

Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)". Sul tema è intervenuta anche la Corte dei Conti Liguria che, con deliberazione n. 69/2023/VSG, ha sottolineato che, ove ricorra la fattispecie analizzata, la normativa *"non impone il superamento mediante l'assunzione di unità di personale, ove non siano funzionali alle esigenze della società, ma*

l'adozione di eventuali misure coerenti all'obiettivo di razionalizzazione dei costi, esplicitato dall'art. 1 del TUSP, cui il piano di revisione è servente (per esempio, riduzione del numero degli amministratori) ovvero il mantenimento della partecipazione previa analitica motivazione ..., anche sotto il profilo della necessità di un organo di amministrazione collegiale (ex art. 11, commi 2 e 3, del medesimo TUSP)."

- Attività analoghe o simili: il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/soppressione delle quote detenute. Un utile approfondimento sulle modalità applicative di tale criterio, anche in questo caso, è individuabile negli orientamenti della Corte dei conti: sempre la deliberazione n. 114/2018/VSG della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia (più recentemente, anche Corte dei Conti Campania nella delibera n. 240/2023/VSG), ha sottolineato quanto segue: *"Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell'art. 20 cit, prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali.*

Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società "doppione", è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento.

In proposito, recentemente, questa Sezione ha affermato che "l'elemento dirimente" per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è «da ricercare nella distinzione tra "oggetto sociale indicato nello statuto" e "attività concretamente svolta"». Piuttosto, l'ente nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto (alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico sulle partecipate in cui si dispone la "eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali", indicando, come possibile metodologia attuativa ("anche") le "operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni"» (Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017)". In materia si segnala anche la deliberazione 47/2021/GEST della Corte dei Conti Lazio che ha chiarito come "per la legittimità di scelte di razionalizzazione nei casi di "analogia o similarità" delle attività svolte da più enti, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP, occorre individuare oggettivi elementi di analogia (...) per i quali la misura di razionalizzazione adottata dovrà, per essere legittima, essere idonea a superare la non

consentita situazione di compresenza di soggetti che svolgono attività simili, muovendosi in ogni caso all'interno della più generale cornice normativa secondo cui le partecipazioni sono consentite solo se "strettamente necessarie" al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente pubblico socio".

- Con riferimento alla soglia di fatturato minimo necessario per evitare l'applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Abruzzo, nella deliberazione n. 40/2018 VSG, ha riepilogato le modalità di determinazione di tale grandezza: *"Con la richiamata deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all'interno della macroclasse A "Valore della produzione" del Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall'attività caratteristica e, conseguentemente, devono essere considerate nell'aggregato del fatturato. Ad ulteriore specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con la stessa, il documento operativo del MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in conto esercizio; ciò in quanto il criterio di cui all'art. 20, c. 2, lettera d) del TUSP è chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non soddisfano una "dimensione economica" minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall'attività caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi.*

La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una categoria residuale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC n. 12 (punto 56), all'interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l'attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni attivi, plusvalenze non aventi natura finanziaria, ripristini di valore nei limiti del costo di precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi tipici dell'attività caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. L'aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi, quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall'esercizio dell'attività d'impresa caratteristica, ma la supportano dall'esterno. Per tale ragione gli stessi non vengono presi in considerazione nell'aggregato del fatturato".

Nel merito è intervenuta anche la Corte dei Conti Valle d'Aosta che, con deliberazione n. 6/2019/PAR, ha precisato che *"Con riferimento alle modalità di calcolo del fatturato delle società partecipate dagli enti relativo all'ultimo triennio, occorre precisare che il perimetro della nozione di "fatturato" ... debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche". Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ. ... il predetto*

orientamento trova pratica attuazione nelle summenzionate “Linee guida Dipartimento del tesoro – Corte dei conti” le quali, al fine di consentire l’omogenea applicazione dell’art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP, prevedono, al punto 4.1, appositi approfondimenti tecnici in ordine alle modalità di calcolo del fatturato, suddivise in differenti tipologie di attività riferite all’area ordinaria della gestione aziendale di ciascuna società partecipata ... nel modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie, al punto 03, titolato “Requisiti testo unico delle società a partecipazione pubblica”, il fatturato, relativo alla tipologia di attività rubricata “Attività produttive di beni e servizi”, deve essere indicato considerando esclusivamente le voci del conto economico di cui ai nn. A1) e A5). Nell’apposito riquadro della medesima sezione, rubricato “Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti”, dovranno essere eventualmente fornite le precisazioni concernenti i contributi in conto esercizio come sopra riportate.”

In argomento si è altresì pronunciata la Corte dei conti Toscana che, riepilogando brevemente la fattispecie, con deliberazione n. 69/2022/VSG ha confermato come “il fatturato - relativo alle attività produttive di beni e servizi – è dato dalla somma delle voci “A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “A5) Altri ricavi e proventi” e, qualora in quest’ultima siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento di revisione ordinaria occorrerà fornire anche un’adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione”.

Nel caso di società partecipate che non disponessero di potenzialità attuali o prospettiche di conseguire la soglia di fatturato prevista dal legislatore, risulterebbe ragionevole avviare un’analisi operativa funzionale a verificare se in ogni caso, la soluzione in essere, rappresenti la scelta più congrua e conveniente per l’ente socio; in caso di riscontro positivo, si renderebbe necessario avviare un confronto collaborativo con gli organismi esterni preposti alla vigilanza ed al controllo dell’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 al fine di individuare la soluzione più compatibile con le indicazioni del TUSP ed i riflessi pratici sull’ente titolare dei servizi coinvolti.

- Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni: tale criterio obbliga l’amministrazione ad intervenire nei confronti di società che abbiano comprovato, attraverso i risultati di esercizio dell’ultimo quinquennio, l’incapacità di perseguire l’equilibrio economico di gestione; in questo caso, le misure previste dalla normativa, non lascerebbero spazio ad interventi di razionalizzazione dei costi, con la possibilità prospettica di riequilibrare, negli esercizi futuri, la gestione economica della società; le uniche ipotesi di razionalizzazione percorribili appaiono quelle della cessione delle quote ovvero dello scioglimento e liquidazione della società; unica eccezione è rappresentata dalle società che operano nell’ambito dei servizi di interesse generale per cui il legislatore sembra ammettere, attraverso l’esclusione specifica da tale ambito di intervento, la possibilità di avviare azioni di razionalizzazione gestionale senza obbligatoriamente giungere alla dismissione; ovviamente in tal caso, le misure di razionalizzazione gestionale dovranno essere esplicitate e rendicontate nell’ambito dei piani di razionalizzazione periodica previsti dall’art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

- Contenimento dei costi di funzionamento: il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. f) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle società che non sono oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dal c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

Nel merito si segnala la deliberazione n. 17/2020/VSGO della Corte dei Conti Emilia Romagna in cui è stata sottolineata la necessità per l'ente locale di operare un'attenta analisi dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, così come prevista dall'art. 20, comma 2, lett. f, D. Lgs. 175/2016, in quanto fondamentale al fine di esaminare la situazione delle società, verificare ed incidere su eventuali ambiti di diseconomie ed inefficienze e prevedere eventuali azioni di contenimento dei costi. In tal senso la Corte ha anche ribadito che il mancato rispetto di tale previsione preveda una specifica sanzione, come previsto dal comma 7 della medesima norma. Altresì si segnala la deliberazione n. 131/2021/VSGO con cui la medesima Corte ha sottolineato che *"per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell'indicatore di cui all'art. 20, comma 2 lett. f) del Tusp"* è necessario porre in essere *"un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all'occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio"*, che deve anche *"considerare il trend degli esercizi precedenti ed eventuali benchmark di riferimento, onde consentire agli organi decisionali di addivenire alla fissazione di obiettivi gestionali di contenimento dei costi in costante miglioramento"*. Rispetto il caso di mantenimento di partecipazioni seppur venga rilevata la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, la Corte dei Conti Campania, con deliberazione n. 250/2023/VSG, ha rammentato l'importanza di indicare nel piano *"il concreto contenuto delle criticità relative ai costi di funzionamento e circa eventuali misure funzionali al contenimento degli stessi"*, al fine di evitare *"carenze motivazionali"*;

- Aggregazione con altre società: questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016); laddove siano verificate tali condizioni di base (che consentirebbero all'ente socio di promuovere con successo le proprie istanze nelle assemblee societarie), l'ente è tenuto ad indicare, nel proprio piano di razionalizzazione periodica, l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad un'unica società multiservizi. Tali indicazioni

devono tuttavia essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva; in tal senso, laddove non si riscontrassero sinergie operative tra le società oggetto di potenziale accorpamento, la misura non risulterebbe conveniente. Nel caso un ente detenesse partecipazioni di minoranza in più società che presentano affinità operative, lo stesso ente potrà farsi promotore di istanze di aggregazione, senza tuttavia la certezza che tali istanze possano essere condivise e promosse anche dagli altri soci.

4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione a terzi, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Alle operazioni di dismissione societarie si applicano le agevolazioni normative previste dal c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013; tale disposizione prevede che:

- in caso di scioglimento della società, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- in caso di alienazione delle quote, è possibile procedere alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni; in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

In caso di inadempimento, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, nonché, l'interdizione per il socio pubblico dall'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società partecipata e, salvo in ogni caso il potere di alienarla, la liquidazione in denaro della quota detenuta, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Rispetto a quanto sopra indicato, occorre altresì evidenziare ulteriori riflessi amministrativi: premesso che l'individuazione e l'adozione di misure di razionalizzazione periodica rientra nelle

responsabilità e nelle competenze di ogni singola amministrazione pubblica socia, che può formulare i propri indirizzi combinando le proprie priorità politiche con gli obblighi normativi, in caso di adozione di misure inefficaci (o di mancata adozione di interventi), potrebbero emergere profili di responsabilità amministrativa e patrimoniale in capo ai vertici dell'amministrazione socia competente ad adottare ed a far applicare il piano; in tal senso è utile richiamare, a titolo esemplificativo, quanto previsto dal c. 2 dell'art. 12 del D. Lgs 175/2016, che prevede specifiche responsabilità in capo agli amministratori degli enti locali soci che con il proprio comportamento omissivo, abbiano pregiudicato il valore della partecipazione: *"2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione."*

5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica

Dal punto di vista procedurale, il provvedimento di ricognizione (e la relazione sui risultati conseguiti) deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP. Nel merito, la Corte dei Conti ha più volte ricordato che è necessario procedere a tale duplice invio in quanto trattasi di due adempimenti distinti ai quali è obbligatorio assolvere; la mera trasmissione al MEF non esaurisce l'onere in capo agli enti preposti alla ricognizione, né esonera dalla trasmissione alla Corte dei Conti come richiesto dalla normativa del TUSP (tra le altre, Corte dei Conti Marche - deliberazioni n. 35-88-89-90/2022/VSG, Corte dei Conti Lazio - deliberazione n. 51/2021/PRSE e Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - deliberazione n. 22/2018/INPR). Ulteriormente, è utile evidenziare come *"La trasmissione dei piani operativi e delle delibere di ricognizione soddisfa finalità di trasparenza ed è funzionale allo svolgimento dei controlli effettuati dalla Corte dei conti sul "Gruppo ente territoriale". Tali compiti si inseriscono nel più ampio ventaglio di funzioni di controllo sulle società partecipate intestate alla magistratura contabile dal TUSP, alla stregua del quale devono essere comunicate a quest'ultima le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci"* (Corte dei Conti Toscana - Delibera n. 69/2022/VSG).

Meno immediata è invece l'individuazione dell'organismo competente ad adottare il provvedimento di analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie e l'individuazione delle misure di razionalizzazione; in tal senso, l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 nulla specifica in merito; occorre tuttavia evidenziare come il primo piano di razionalizzazione delle partecipate, adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 e precursore dell'adempimento in oggetto, disponesse che i presidenti di provincia o i sindaci (per limitarsi agli enti locali) dovessero definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; con riferimento a quanto richiamato, potrebbe inizialmente sostenersi, per analogia ed in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, che anche il nuovo provvedimento possa seguire il medesimo iter amministrativo. Rispetto a tale possibile

interpretazione, occorre tuttavia evidenziare come le Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, abbiano invece indicato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare: *“L’articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.*

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo dell’ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno la volontà dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare”. Tale indicazione è stata altresì confermata dal Dipartimento del Tesoro negli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* pubblicati in data 20 novembre 2019 e nelle relative schede di rilevazione periodica, in ultimo pubblicate il 20 novembre 2023.

6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato

Rispetto al modello di provvedimento adottato per l’analisi e l’individuazione delle misure di razionalizzazione, si rende necessario evidenziare che l’ente ha preliminarmente considerato quanto intervenuto negli scorsi esercizi; per quanto riguarda la revisione straordinaria delle partecipate, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva proposto specifico modello di riferimento attraverso la deliberazione n. 19/2017; relativamente al primo piano di revisione periodica delle partecipate, adottato entro il 31 dicembre 2018, sono stati proposti due modelli di riferimento: il primo formulato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Corte dei conti, nell’ambito delle *“Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche”* pubblicate il 23 novembre 2018, e successivamente aggiornato il 20 novembre 2019 con il documento *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”*; il secondo modello è stato invece proposto con Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018; tali modelli presentano supporti diversi per la raccolta della medesima tipologia di informazioni. Rispetto alla potenziale sovrapponibilità degli strumenti approntati da autorevoli organismi di vigilanza e controllo esterni, è utile richiamare quanto specificato dalla Deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta: *“L’adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie, come bene specificato nella sopra richiamata deliberazione 19/SEZAUT2017/INPR, persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo. Appare, pertanto, evidente che, ancorché “suggerito” e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello “standard” di atto di ricognizione all’uopo predisposto*

dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti.

Dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde)."

Premesso che il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, e tenuto conto delle indicazioni emerse nell'orientamento sopra richiamato, il Comune di Pecetto Torinese ha ritenuto opportuno adottare il modello di analisi proposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Poiché alla data di conduzione dell'analisi delle partecipate non erano presenti indicazioni aggiornate, è stato preso a riferimento, con specifici adeguamenti, il modello proposto dalla suddetta Sezione per il Piano di razionalizzazione periodica 2018 integrandolo con specifiche previsioni formulate nei moduli forniti dalle Linee guida del MEF del 20 novembre 2019 e nella scheda per la raccolta delle informazioni sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022, approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dal 20 novembre 2023, nonché con ulteriori informazioni ove ritenute opportune e funzionali alla migliore presentazione delle fattispecie analizzate.

La presente relazione tecnica costituisce documento di accompagnamento del modello di piano di razionalizzazione periodica impiegato; quest'ultimo, che si pone in continuità con il Piano adottato nello scorso esercizio e tiene conto delle azioni dallo stesso individuate, i cui risultati sono illustrati nella relazione prevista dal c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, è articolato secondo il seguente indice:

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
 - 02.01. *Ricognizione delle società a partecipazione diretta*
 - 02.02. *Ricognizione delle società a partecipazione indiretta*
 - 02.03. *Grafico delle relazioni tra partecipazioni*
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
 - 03.01. ** Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)*
 - 03.02. ** Condizioni art. 20 co. 2*
 - 03.03. ** Situazione economico, patrimoniale e finanziaria**
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
 - 05.01. ***Contenimento costi*
 - 05.02. ***Cessione/Alienazione quote*
 - 05.03. ***Liquidazione*
 - 05.04. ***Fusione/Incorporazione*
 - 05.05. *Riepilogo*

** sezione predisposta per ogni singola società partecipata, ove necessario*

*** scheda predisposta eventualmente per ogni nuova azione eventualmente definita e riconducibile alla categoria*

Appendice n. 1: IL MODELLO DI ANALISI DI BILANCIO

Premessa

Il modello di valutazione si basa sull'analisi andamentale dell'azienda; tale approccio richiede di mettere in relazione le grandezze rilevanti del bilancio, opportunamente riclassificate, al fine di verificare se emergono legami virtuosi ovvero se, sulla base dei valori assunti dagli indici di bilancio, sono riscontrabili delle criticità.

Riclassificazione dei bilanci: tale operazione, da condursi preliminarmente all'analisi andamentale, comporta l'aggregazione e la valorizzazione delle voci più significative degli schemi di bilancio; lo stato patrimoniale viene riclassificato secondo uno schema in cui si suddividono/articolano le voci dell'attivo e del passivo in base alla loro propensione a tornare in forma liquida o a divenire esigibili nel medio lungo periodo (attivo immobilizzato e capitali permanenti) oppure nel breve periodo (attivo corrente e passivo corrente); il conto economico viene riclassificato secondo un prospetto scalare che evidenzia dapprima la capacità dell'azienda di creare valore attraverso l'acquisizione dei fattori produttivi esterni (valore aggiunto operativo) e successivamente va a verificare la capacità di tale valore aggiunto operativo, di coprire le varie componenti operative di costo, nonché i risultati della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale, fino a giungere alla valorizzazione del risultato di esercizio

Nel prospetto che segue sono presentati i due schemi di riclassificazione adottati, con una sintetica descrizione delle voci che li compongono.

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO	
Attivo	Passivo
ATTIVO FISSO	MEZZI PROPRI
Immobilizzazioni immateriali	Capitale sociale
Immobilizzazioni materiali	Riserve
Immobilizzazioni finanziarie	Utile di esercizio
	PASSIVITA' CONSOLIDATE
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	
Magazzino	
Liquidità differite	PASSIVITA' CORRENTI
Liquidità immediate	
CAPITALE INVESTITO (CI)	CAPITALE DI FINANZIAMENTO

Il capitale investito rappresenta il totale dell'attivo della società e si suddivide in attivo fisso e attivo circolante a seconda delle tempistiche di ritorno dell'impiego in forma liquida. Si ritiene circolante se il ciclo di ritorno dell'impiego si presume si completi nel corso di un esercizio.

Il capitale di finanziamento rappresenta il totale delle fonti di finanziamento con cui vengono effettuate le coperture degli impieghi. La fonte più virtuosa è data dai mezzi propri, i quali non hanno un esplicito costo del finanziamento, se non il rendimento atteso dei soci. I mezzi di terzi si suddividono in passività a medio lungo e passività correnti, a seconda che il ciclo di esigibilità si

concluda entro o oltre l'esercizio. I mezzi propri e le passività consolidate, avendo un ciclo di esigibilità più lento, comportano una minore esposizione di liquidità nel breve termine.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
Variazione delle rimanenze	
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	
Costi esterni operativi	
Valore aggiunto	
Costi del personale	
EBITDA	
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	
EBIT CARATTERISTICO	
Risultato dell'area accessoria	
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	
EBIT AZIENDALE	
Risultato dell'area straordinaria	
EBIT CORRENTE	
Oneri finanziari	
EBT	
Imposte sul reddito	
RISULTATO NETTO	

Il Valore Aggiunto, misura l'incremento di valore generato dalla produzione, decurtati i costi esterni sostenuti per l'acquisizione di materie prime e servizi.

Il Margine Operativo Lordo (MOL), o EBITDA, misura il reddito che residua una volta sottratti dai ricavi l'insieme dei costi operativi che abbiano generato un'uscita di cassa o banca e siano strettamente connessi alla gestione caratteristica.

Il Margine Operativo Netto Caratteristico o EBIT caratteristico, misura il reddito al netto dei soli costi direttamente imputabili alla gestione operativa caratteristica compresi però i costi operativi di competenza della gestione caratteristica anche se non monetari, quali ad esempio gli ammortamenti tecnici.

Il Margine Operativo Aziendale o EBIT Aziendale, misura il reddito al netto dei costi imputabili alla gestione caratteristica e di quella accessoria e finanziaria.

Il Margine Operativo Corrente o EBIT Corrente misura il reddito operativo al netto della gestione straordinaria.

Il risultato prima delle imposte o EBT misura il risultato di esercizio prima della componente fiscale.

I diversi margini e valori aggregati ottenuti dal riclassificato vanno a definire le diverse dimensioni e profili dell'azienda e sono tra di loro correlati. Si enucleano di seguito le principali correlazioni funzionali alla comprensione dello stato di salute e della generale condizione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto sottoposto ad analisi.

1a correlazione - Fonti di capitale → Capitale investito: *la correlazione è funzionale a verificare se esiste un rapporto equilibrato tra l'articolazione delle fonti di capitale con cui viene finanziata l'attività dell'azienda e la ripartizione del capitale investito; obiettivo dell'analisi, secondo l'approccio andamentale, è verificare che le fonti di capitale di medio lungo periodo sostengano in modo adeguato gli investimenti durevoli ed al contempo che le risorse del circolante siano in grado di fronteggiare i finanziamenti di terzi a breve termine. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio patrimoniale nel tempo; gli indici di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio patrimoniale, sono: Coefficiente di copertura, Indice di liquidità corrente, Indici di rotazione.*

2a correlazione – Capitale investito → Margine operativo netto: *la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di generare un saldo economico positivo dalla gestione caratteristica rispetto all'entità complessiva del capitale investito nella stessa; maggiore sarà il margine positivo generato e maggiore sarà la capacità dell'azienda di impiegare al meglio l'entità e l'articolazione del capitale investito. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio economico nel tempo; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio economico, è rappresentato dal ROI (Return On investment).*

3a correlazione – Margine operativo netto → Costo delle fonti di capitale: *la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di remunerare adeguatamente, con il margine economico generato dalla gestione caratteristica, il costo delle fonti di capitali; tale ultimo costo è rappresentato, in via principale, dagli oneri finanziari correlati ai capitali di terzi impiegati nell'azienda (in genere debiti verso il sistema bancario) e dall'utile atteso dai proprietari dell'azienda (azionisti o detentori delle quote del capitale sociale); anche questa correlazione è funzionale a monitorare l'andamento economico dell'azienda; posto che nel caso delle aziende pubbliche non dovrebbe essere ravvisabile il fine lucrativo, l'equilibrio nella presente correlazione è garantito dalla capacità dell'azienda di fare fronte almeno agli oneri finanziari sostenuti sul capitale di terzi. Tenuto conto della peculiarità della relazione, non sono previsti specifici indici dedicati al monitoraggio della stessa.*

4a correlazione – Costo delle fonti di capitale → Fonti di capitale: *la correlazione è funzionale a verificare che la capacità di ripagare puntualmente il costo delle fonti di capitale consenta di mantenere e/o incrementare le stesse fonti nel finanziamento del capitale investito; in tal senso, la composizione tra le fonti di capitale (da suddividersi tra quelle proprie e quelle di terzi) può assumere una composizione diversa nel tempo, a seconda dell'opportunità di incrementare l'incidenza del capitale proprio ovvero del capitale di terzi; proprio il rapporto tra queste due grandezze (capitale proprio – capitale di terzi) è funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario dell'azienda, verificando che ci sia una giusta proporzione tra il capitale di terzi ed il capitale investito dal proprietario dell'azienda; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario, è rappresentato dalla Leva finanziaria.*

Di seguito si presenta, infine, la disamina dei diversi profili indagati e dei singoli indicatori, con specifica descrizione del metodo di calcolo ed interpretazione di ognuno.

PROFILO DI SOLIDITA'

Indica la capacità di un'azienda di perdurare nel tempo in modo autonomo, facendo fronte con successo a eventi interni ed esterni particolarmente significativi.

PROFILO DI SOLIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Rapporto di indebitamento	MT/MP	Esprime la dipendenza finanziaria da terze economie e il livello di rischio finanziario dell'azienda. Occorre tenere in considerazione il trend temporale, lo stadio di vita dell'azienda (in crescita, in ridimensionamento, ecc.) la qualità dell'indebitamento, il segno e l'ampiezza dell'effetto di leva finanziaria, la congruità fonti/impieghi. Secondo la prassi, valori superiori a 3 sono associati a un profilo di rischio medio/alto.
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	Esprime la composizione dell'attivo. Più è elevato l'indicatore più elastica e snella è la struttura patrimoniale.
Composizione MT	Db/MT	Definiscono la composizione dell'indebitamento, sia in termini di tempistiche dell'esigibilità, sia per la natura dell'interlocutore.
	DmI/MT	
Margine di struttura primario	MP-AFN	Esprimono la capacità di coprire l'intero ammontare delle immobilizzazioni solamente con il ricorso ai mezzi propri (Margine di Struttura primario) o con i mezzi propri sommati al passivo consolidato (Margine di Struttura secondario) che rappresentano le fonti di finanziamento durevoli a disposizione dell'azienda.
Margine di struttura secondario	MP+PmI-AFN	
Grado copertura AFN	MP/AFN	Segnala le modalità attraverso le quali l'azienda finanzia gli investimenti durevoli. >1 Capita+D18:L23li sufficienti a coprire l'AFN e a supportare scelte di espansione o contingenti situazioni negative =1 capitalizzazione soddisfacente < capitalizzazione insoddisfacente
Grado copertura AFN di 2 livello	(MP+ PmI)/AFN	
Grado di ammortamento	FA/Imm Lorde	Esprime la percentuale media di ammortamento dei cespiti aziendali. Se si avvicina a 1 può essere sintomo di immobilizzazioni obsolete e di scarso rinnovamento tecnologico o rapidi processi di ammortamento. Bassi valori dell'indice richiedono un complesso processo interpretativo (investimenti recenti/ridotti ammortamenti).

PROFILO DI REDDITIVITA'

Rappresenta la stabilizzata attitudine a remunerare in modo congruo tutti i fattori della produzione, compreso il capitale di rischio apportato dai soggetti proprietari dell'azienda. Indica la capacità di produrre redditi positivi e soddisfacenti in un arco temporale di medio lungo periodo.

PROFILO DI REDDITIVITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
ROA	EBIT/CI	Indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento (e quindi dall'onerosità dei mezzi di terzi) e dagli effetti dell'imposizione fiscale.
ROS	EBIT/Ricavi netti	Fornisce una misura (%) della capacità di generare margini dell'impresa attraverso l'attività caratteristica e con l'ausilio delle altre fonti di ricavo della gestione patrimoniale. Riflette il livello di efficienza dei processi produttivi, la capacità commerciale dell'impresa, il mix di prodotti venduti, l'ammontare dei proventi accessori-patrimoniali netti e dei proventi finanziari netti
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	Esprime una misura di quante volte l'attivo netto è stato idealmente rinnovato nel corso dell'anno attraverso le vendite (velocità di disinvestimento delle risorse aziendali). Esprime, inoltre, l'ammontare di fatturato generato per ogni euro di capitale investito nell'attivo netto dell'impresa.
Leva operativa	Delta EBIT/Delta ricavi netti	È un indicatore di rischio operativo, in quanto esprime la sensibilità del reddito operativo (EBIT) aziendale alle variazioni dei volumi del fatturato. Dipende strettamente dalla struttura dei costi dell'impresa (costi fissi ≠ costi variabili)
ROE	Rn/PN	Indica il tasso medio di rendimento del capitale di pieno rischio apportato dai soggetti titolari del rischio d'impresa. Fornisce una prima indicazione del tasso di sviluppo interno dell'impresa ossia del livello di crescita degli investimenti realizzabili dall'impresa senza aumentare il rapporto d'indebitamento.
Tasso di autofinanziamento	Rn-Dividendi/PN	Indica capacità di generare e mantenere all'interno risorse finanziarie al fine di crescere senza ricorrere all'indebitamento.
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	Misura il costo medio che sostiene l'impresa per finanziarsi tramite il ricorso ai mezzi di terzi, a prescindere dalla loro natura commerciale o finanziaria. ≠ COSTO MEDIO DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO Risente di consuetudini del settore, forza contrattuale vs fornitori e vs banche, andamento tassi ufficiali di interesse, strategie di finanziamento. Non esiste valore ottimale, ma il punto di riferimento è il ROA.
Rapporto di indebitamento finanziario	MT esplicitamente onerosi/MP	Esprime la dipendenza finanziaria e l'esposizione debitoria nei confronti di terzi tenendo in considerazione solo l'indebitamento che genera esplicitamente un costo finanziario. Risulta componente moltiplicativa della cosiddetta leva finanziaria, ovvero lo sfruttamento del differenziale tra redditività operativa e costo dell'indebitamento necessario per finanziarla.

PROFILO DI REDDITIVITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Costo dell'indebitamento finanziario	OF/MT esplicitamente onerosi	Esprime il costo dell'indebitamento che genera esplicitamente un costo finanziario. Viene confrontato con il rendimento del capitale investito operativo, al fine di valutare la convenienza nello sfruttamento della leva finanziaria.
ROI	RisOpCaratt/CI netto caratteristico	Indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento (e quindi dall'onerosità dei mezzi di terzi) e dagli effetti dell'imposizione fiscale e anche dell'incidenza della componente straordinaria, accessoria e finanziaria.
Incidenza della gestione accessoria e finanziaria	(Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT Caratt.	Indica quanto incidono la componente finanziaria ed accessoria sul risultato netto
Incidenza dell'area straordinaria	Ris.straord./EBIT Az.	Indica quanto incide la componente straordinaria sul risultato netto.
Incidenza della gestione tributaria	Imposte/risultato prima delle imposte	Fornisce una misura dell'assorbimento di risorse generato dallo Stato sul reddito globale lordo dell'impresa. La quota parte del RGL che si tramuta in RN è quindi pari a (1-t). Può essere influenzato da agevolazioni fiscali legate al settore e/o struttura costi/ricavi dell'impresa.

PROFILO DI LIQUIDITA'

Indica la capacità di attivare nel tempo fonti di finanziamento idonee a coprire i fabbisogni finanziari generati dalle operazioni di gestione. L'equilibrio finanziario è rispettato nel momento in cui l'impresa può disporre di disponibilità finanziarie tali da far fronte ai propri impieghi economicamente e tempestivamente.

PROFILO DI LIQUIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	Verifica la capacità dell'impresa di far fronte alle fonti di finanziamento a breve termine con gli impieghi liquidabili nel breve termine. Se CCN>0, generalmente è segnale di una buona solvibilità a breve dell'azienda, ma se il trend è in rapida crescita, occorre porre attenzione alle ripercussioni economiche e finanziarie. Occorre inoltre esaminare la relazione con il margine di struttura primario e la composizione dell'Attivo corrente.
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente	Verifica la capacità dell'impresa di far fronte alle fonti di finanziamento esigibili nel breve termine solamente con l'ausilio delle fonti più liquide dell'Attivo corrente: - se negativo e di importo elevato, è un forte segnale di rischio finanziario; - se positivo, è rivelatore di risorse finanziarie immediatamente o prontamente disponibili.
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	Se l'indice di disponibilità >1, nella prassi sono accettabili valori dell'indice di liquidità primaria prossimi a 0,7-0,8.

PROFILO DI LIQUIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	Se <1, segnala una situazione squilibrata: l'impresa si è avvalsa di passività a breve per finanziare l'attivo immobilizzato. Verificare se inferiore alla media del settore (es. commercio al dettaglio 89,8%, costruzione edifici 108%, hotel 86%, manifattura 93,7%, servizi alle persone 69,8%). Si tratta di un indicatore che fa parte del sistema degli indicatori di crisi, che evidenzia la capacità delle attività liquidabili nel bt di coprire passività correnti.
Capitale circolante operativo	Clienci + Magazzino - Fornitori	Da misura dell'efficienza finanziaria della gestione tipica. Conferisce informazioni in merito alla liquidità generata dalla gestione caratteristica. Da mettere in correlazione con il fatturato. Clienti + Magazzino - Fornitori --> Capitale Circolante Operativo (CCNop) CCNop / Rv Incidenza del CCNop --> nella prassi si attribuisce un giudizio positivo a valori dell'indicatore inferiori al 25-30%
Durata media crediti vs clienti	$((\text{Crediti vs clienti} / (1 + \% \text{IVA})) / \text{Ricavi di vendita}) * 360$	Fornisce un'importante informazione sulle politiche commerciali attuate dall'impresa poiché esprime una misura delle dilazioni di pagamento concesse ai propri clienti.
Durata media debiti verso fornitori	$((\text{Deb vs forn} / (1 + \% \text{IVA})) / \text{costo acquisto beni e servizi}) * 360$	Esprime la velocità con cui vengono saldati i debiti verso fornitori. Minore è il numero fornito dall'indicatore, maggiore è la velocità di pagamento. Tale indice dipende anche dalle dilazioni concesse, da attività svolta e settore di riferimento.
Durata media magazzino materie prime	$\text{Rim.MP} / (\text{Consumi} / 360)$	Fornisce un'importante informazione in merito alla velocità di circolazione delle materie prime e di partecipazione ai processi produttivi di vendita. Minore è la durata, minore sarà la rigidità di magazzino.
Durata media magazzino prodotti finiti	$\text{Rim prodotti finiti} / (\text{ricavi di vendita} / 360)$	Fornisce un'importante informazione in merito alla velocità di circolazione dei prodotti finiti e di partecipazione ai processi di vendita. Minore è la durata, minore sarà la rigidità di magazzino.
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	Si tratta di un indice, che fa parte del set del sistema degli indicatori di crisi, che evidenzia il rendimento del capitale investito nell'azienda in termini di cassa generata.

Appendice n. 2: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano i riferimenti normativi tratti dal D. lgs. 175/2016, richiamati nella presente relazione tecnica ed utili per la predisposizione e l'analisi del Piano di revisione periodica delle società partecipate dall'Amministrazione.

Art. 1. Oggetto

1. *Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*

2. *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*

3. *Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.*

4. *Restano ferme:*

a) *le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;*

b) *le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.*

5. *Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.*

Art. 2. Definizioni

1. *Ai fini del presente decreto si intendono per:*

.....

b) *«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;*

c) *«controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;*

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

.....

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

.....

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; ...

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione

regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il

perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. *E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.*

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. *I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.*

2. *Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.*

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. *Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.*

2. *Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.*

3. *La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.*

4. *Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.*

5. *In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.*

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile,

comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti” . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai

criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

.....

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

.....

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

.....

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con

riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

Di seguito si riportano invece le disposizioni del D. lgs. 201/2022, particolarmente rilevanti per la predisposizione dei piani ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Art. 14. Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato

da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

.....

Art. 17. Affidamento a società in house

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

- 1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
- 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*
- 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

ALLEGATO C

COMUNE DI PECETTO TORINESE

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2023 DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI AL 31.12.2022
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)*
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2*
 - 03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria*
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

* scheda predisposta per ogni società, ove necessario

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2023 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI PECETTO TORINESE AL
31.12.2022
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: **Comune**

Denominazione Ente: **PIEMONTE**

Codice fiscale dell'Ente: **90002610013**

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2018 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2019 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2020 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2021 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2022 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

LORELLA

Cognome:

LONGO

Recapiti:

Indirizzo:

VIA UMBERTO I 3 - 10020 PECETTO TORINESE (TO)

Telefono:

011/8609218

Fax:

011/8609073

Posta elettronica:

info@pec.comune.pecetto.to.it; info@comune.pecetto.to.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Riconoscimento delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Data di costituzione	Sede Legale	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	% Quota soggetto privato	Settore di attività	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Tipo di controllo TUSP	Società in house	Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
Dir_1	07401840017	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.	29/09/1997	Via Maria Vittoria, 19 - 10123 Torino (TO)	Attiva		0,06%	3,18%	Cod. ATECO 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca Cod. ATECO 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privato	NO	nessuno	NO		NO	NO
Dir_2	07937540016	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	17/02/2000	Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino (TO)	Attiva		0,00007%	0,00%	Cod. ATECO 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua Cod. ATECO 37.00.00 – Gestione delle reti fognarie Cod. ATECO 35.11.00 – Produzione di energia elettrica Cod. ATECO 35.21.00 – Produzione di gas	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	controllo analogo congiunto	SI	SI	NO	NO

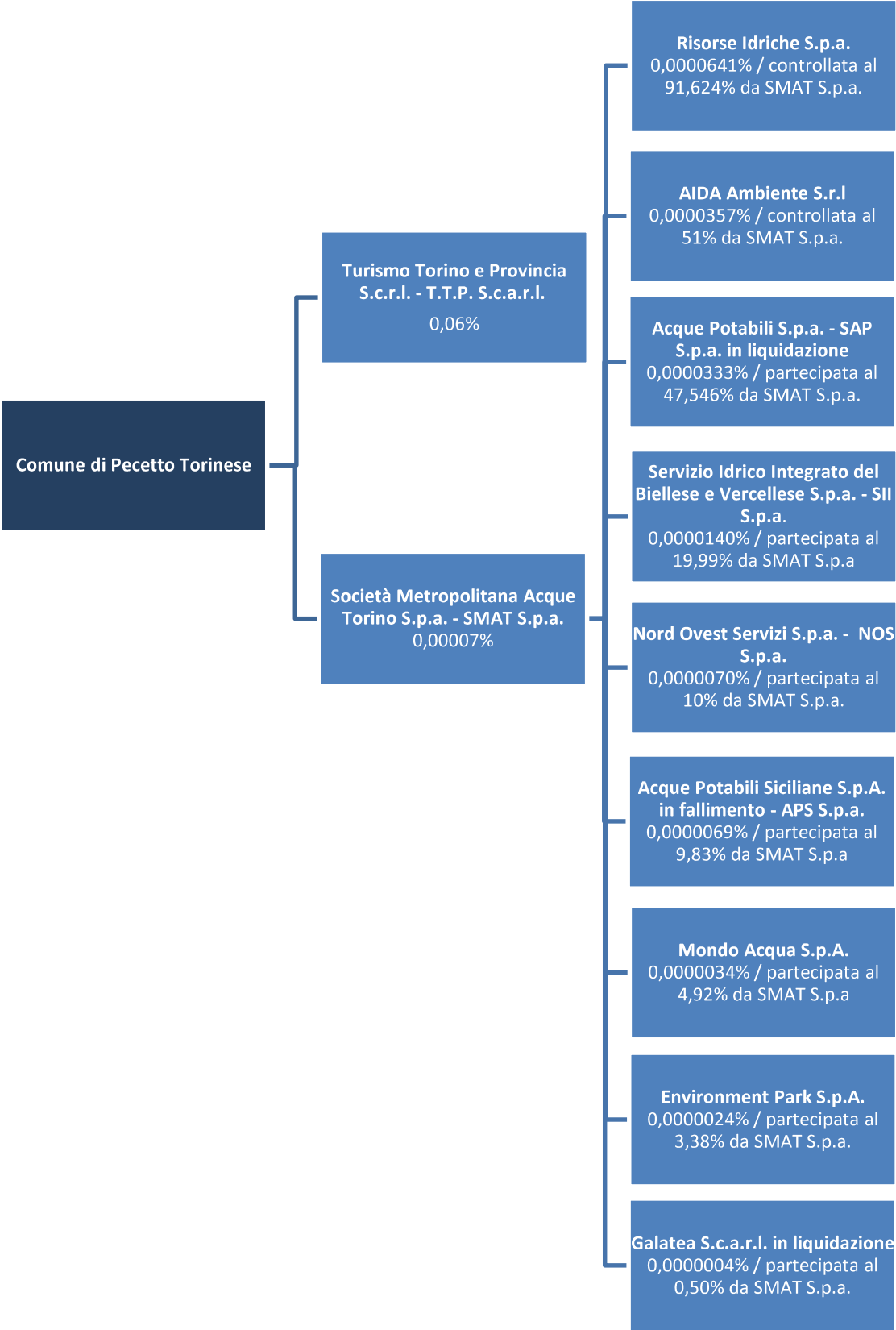
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Riconoscimento delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Data di costituzione	Sede Legale	Stato	Anno di inizio della procedura	Denominazione società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	% Quota soggetto privato	Settore di attività	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Tipo di controllo TUSP	Società in house	Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Quotale (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)
Ind_1	06087720014	Risorse Idriche S.p.a.	01/03/1991	Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	91,62%	0,0000641%	0,00%	Cod. ATECO 71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici Cod. ATECO 71.12.20 Servizi di Progettazione di Ingegneria Integrata	Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato	NO	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti conducenti	SI	SI	NO
Ind_2	09909860018	AIDA Ambiente S.r.l.	01/08/2008	Via Collegno, 60 - 10044 Pinerolo (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	51,00%	0,0000357%	0,00%	Cod. ATECO 37.00.00 - Raccolta e depurazione delle acque di scarico Cod. ATECO 42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di liquidi	Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi	NO	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti conducenti	SI	SI	NO
Ind_3	11100280012	Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.	05/03/2014	Corso XI Febbraio, 22 - 10152 Torino (TO)	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento	2021	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	47,546%	0,0000333%	n.d.	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO		NO
Ind_4	94005970028	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	22/02/1992	Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli (VC)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	19,99%	0,0000140%	0,00%	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO		NO
Ind_5	08448160013	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	24/04/2002	Corso Svizzera, 95 - 10143 Torino (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	10,00%	0,0000070%	75,00%	Cod. ATECO 64.20.00 - Attività delle società di partecipazione (Holding)	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding)	NO	nessuno	NO		NO
Ind_6	05599880829	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a.	27/02/2007	Via Principe Di Villafraia, 46 - 90141 Palermo (PA)	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)	2013	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	9,83%	0,0000069%	n.d.	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua Cod. ATECO 37.00.00 - Gestione delle reti fognarie	Erogazione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO		NO
Ind_7	02778560041	Mondo Acqua S.p.a.	29/08/2000	Via Venezia, 6/B - 12084 Mondovì (CN)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	4,92%	0,0000034%	n.d.	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO		NO
Ind_8	07154400019	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.	10/06/1996	Via Livorno, 60 - 10144 Torino (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	3,38%	0,0000024%	11,27%	Cod. ATECO 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria	Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile	NO	nessuno	NO		NO
Ind_9	01523550067	Galetea S.r.l.	06/02/1992	Via Spalto Marengo, 33 - 15100 Alessandria (AL)	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento	2017	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	0,50%	0,0000004%	n.d.	Cod. ATECO 70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	Costruzione e conduzione impianto di depurazione	NO	nessuno	NO		NO

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_1
Denominazione società partecipata:	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., operando conformemente a quanto previsto dall'art.13 della LR 14/2016, ha per oggetto servizi di interesse generale nonché servizi strumentali alle funzioni degli enti soci occupandosi dell'organizzazione, nell'ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. Possono altresì essere svolti dalla società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci.

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	☐
in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_1

Denominazione società partecipata: Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022

Numero medio dipendenti	70,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	Collegio sindacale

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	2.737.912,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	31.200,00
Compensi incarico di revisione legale	

*comprensivo dell'attività di revisione legale

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	3.361,00
2021	2.295,00
2020	2.332,00
2019	1.234,00
2018	2.336,00
2017	1.004,00
2016	1.103,00
2015	1.094,00
2014	897,00
2013	668,00

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2022	4.096.578,00
2021	2.994.298,00
2020	2.253.223,00
2019	3.745.850,00
2018	4.739.273,00
2017	4.664.459,00
2016	3.835.525,00
2015	4.103.910,00
FATTURATO MEDIO 2020-2022	3.114.699,67

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter☐

- altro da specificare /

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)☐

- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Si conferma il mantenimento della partecipata in quanto produce un servizi di interesse generale di accoglienza e promozione turistica del territorio. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Dir_1
Denominazione società partecipata:	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privato

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un'analisi degli ultimi bilanci di Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.

Nel proseguo si rendiconta sulle risultanze di tale analisi, riportando dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato in allegato alla relazione tecnica, riepilogando poi l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui versa la società partecipata.

- Le risultanze di Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l. -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO									
Attivo	2019	2020	2021	2022	Passivo	2019	2020	2021	2022
ATTIVO FISSO	15.863	10.614	10.989	7.042	MEZZI PROPRI	1.394.732	1.397.002	1.399.476	1.402.837
Immobilizzazioni immateriali	1.347	945	543	140	Capitale sociale	835.000	835.000	835.000	835.000
Immobilizzazioni materiali	14.516	9.669	9.005	5.461	Riserve	558.498	559.670	562.181	564.476
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	1.441	1.441	Utile di esercizio	1.234	2.332	2.295	3.361
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	7.538.646	6.534.011	8.134.272	9.492.239	PASSIVITA' CONSOLIDATE	3.848.109	3.582.693	3.855.914	3.978.589
Magazzino	28.089	23.592	69.195	66.662					
Liquidità differite	5.226.885	4.448.420	4.037.336	4.788.344	PASSIVITA' CORRENTI	2.311.551	1.564.751	2.889.871	4.117.855
Liquidità immediate	2.283.672	2.061.999	4.027.741	4.637.233					
CAPITALE INVESTITO (CI)	7.554.509	6.544.625	8.145.261	9.499.281	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	7.554.509	6.544.625	8.145.261	9.499.281

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	2019	2020	2021	2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.885.728	362.965	1.091.074	2.188.293
Variazione delle rimanenze	-358	-256	729	-337
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	1.860.122	1.890.258	1.903.224	1.908.285
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	3.745.492	2.252.967	2.995.027	4.096.241
Costi esterni operativi	2.995.705	1.618.352	2.671.927	4.469.170
Valore aggiunto	749.787	634.615	323.100	-372.929
Costi del personale	2.928.595	2.667.975	2.629.175	2.737.912
EBITDA	-2.178.808	-2.033.360	-2.306.075	-3.110.841
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	375.483	220.214	478.238	277.312
EBIT CARATTERISTICO	-2.554.291	-2.253.574	-2.784.313	-3.388.153
Risultato dell'area accessoria	2.538.667	2.257.778	2.822.919	3.407.875
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	2.072	676	592	1.812
EBIT AZIENDALE	-13.552	4.880	39.198	21.534
Risultato dell'area straordinaria	0	0	0	0
EBIT	-13.552	4.880	39.198	21.534
Oneri finanziari	667	675	681	541
EBT	-14.219	4.205	38.517	20.993
Imposte sul reddito	-15.453	1.873	36.222	17.632
RISULTATO NETTO	1.234	2.332	2.295	3.361

- **Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria di Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l. -**

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2022 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

PROFILO DI SOLIDITA'			
INDICATORE	2020	2021	2022
Rapporto di indebitamento	3,68	4,82	5,77
Elasticità impieghi	615,6	740,22	1347,95
Composizione MT	30,40%	42,84%	50,86%
	69,60%	57,16%	49,14%
Margine di struttura primario	1.386.388	1.388.487	1.395.795
Margine di struttura secondario	4.969.081	5.244.401	5.374.384
Grado copertura AFN	131,62	127,35	199,21
Grado copertura AFN di 2 livello	469,16	478,24	764,19

PROFILO DI REDDITIVITA'			
INDICATORE	2020	2021	2022
ROA	0,07%	0,48%	0,23%
ROS	1,34%	3,59%	0,98%
Asset Turnover	5,55%	13,40%	23,04%
Leva operativa	-0,01	0,05	-0,02
ROE	0,17%	0,16%	0,24%
Tasso di autofinanziamento	0,17%	0,16%	0,24%
Costo medio mezzi di terzi	0,01%	0,01%	0,01%
Rapporto di indebitamento finanziario	0,10%	0,09%	0,03%
Costo dell'indebitamento finanziario	49,34%	51,98%	117,10%
ROI	-161,16%	-198,77%	-241,44%
Incidenza gestione accessoria e finanziaria	-100,22%	-101,41%	-100,64%
Incidenza dell'area straordinaria	0,00%	0,00%	0,00%
Incidenza gestione tributaria	44,54%	94,04%	83,99%

PROFILO DI LIQUIDITA'			
INDICATORE	2020	2021	2022
CCN finanziario	4.969.260	5.244.401	5.374.384
Margine di tesoreria	4.945.668	5.175.206	5.307.722
Indice liquidità primaria	4,16	2,79	2,29
Indice liquidità secondaria	4,18	2,81	2,31
Capitale circolante operativo	-663.121	-1.247.263	-1.096.083
Durata media crediti vs clienti	61	72	113
Durata media debiti verso fornitori	151	179	134
Durata media magazzino prodotti finiti	14,61	5,11	2,49
Indice di ritorno liquido dell'attivo	-31,07%	-28,31%	-32,75%

- **Valutazioni sull'andamento di Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l. -**

Per quanto concerne il **profilo di solidità**, si segnala un elevato indebitamento con trend in crescita nell'ultimo esercizio e livelli ben oltre le soglie di equilibrio. La composizione dell'attivo denota quasi esclusivamente attivo a breve, evidenziando una struttura particolarmente elastica e quindi una allocazione di impegni e fonti coerente. Il grado di copertura dell'attivo fisso netto è ampiamente positivo e pertanto la società ha sufficiente capitale per coprire l'attivo immobilizzato, ma come anticipato il livello di capitalizzazione in linea generale non è adeguato se correlato al valore del debito. Con maggior grado di dettaglio, si precisa che la composizione dell'indebitamento evidenzia un valore dei debiti esplicitamente onerosi sostanzialmente assente, condizione che mitiga il commento sulla solidità.

In merito al **profilo di redditività** si precisa che T.T.P. S.c.a.r.l. si occupa di promozione turistica del territorio ed i suoi ricavi caratteristici sono composti prevalentemente dalla vendita di materiale pubblicitario e vendita card per l'accesso alle attrazioni locali. La redditività complessiva conferma l'andamento degli esercizi precedenti; i risultati sono decisamente bassi, l'utile è tendente a zero e i margini operativi sono tutti negativi. Si specifica, infatti, che il valore del ROI è fortemente negativo in quanto esso non tiene considerazione della gestione accessoria nella quale confluiscono le principali voci di ricavo della Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l., la quale fa fronte alla propria gestione attraverso la percezione di rimborsi spese di funzionamento e attraverso i contributi ordinari e su progetto ricevuti.

In merito al **profilo di liquidità** si evidenziano risultati più che soddisfacenti, con una sostanziale situazione di equilibrio finanziario. Il CCN finanziario ed il margine di tesoreria si presentano entrambi positivi, evidenziando la capacità della società di far fronte agli impegni di breve termine. Si rileva, inoltre, che l'indice di ritorno liquido dell'attivo è negativo in quanto il calcolo dell'EBITDA non tiene in considerazione l'impatto della gestione accessoria.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_2
Denominazione società partecipata: Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.
Tipo partecipazione: Diretta
Attività svolta: Gestione del Servizio Idrico Integrato

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo [NORMATIVA DI SETTORE]
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -, capogruppo del Gruppo SMAT, opera mediante affidamento "in house providing" nella gestione del servizio idrico, in qualità di Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese. L'affidamento è avvenuto con deliberazione dell'ATO n. 3 Torinese n. 173 del 27.05.2004 ed è stato riconfermato, sino al 31.12.2033, con deliberazione dell'ATO n. 3 Torinese n. 598/2016. Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

indicare altresì se :

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
MEF (direttiva 9 settembre 2019)
ARERA
ART
ENAC
AGCOM
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Dir_2

Denominazione società partecipata:

Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022

Numero medio dipendenti	989
Numero amministratori	4
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	4
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 1 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	60.745.887,00
Compensi amministratori	225.000,00
Compensi componenti organo di controllo	95.000,00
Compensi incarico di revisione legale	66.000,00

Importi in euro		
Risultato d'esercizio (g)	Risultato netto del Conto Economico di esercizio	Risultato del Conto Economico complessivo d'esercizio
2022	41.584.175,00	43.363.814,00
2021	34.195.314,00	33.988.280,00
2020	23.684.331,00	23.194.685,00
2019	40.102.229,00	39.540.366,00
2018	51.796.714,00	52.352.841,00
2017	60.427.907,00	60.390.653,00
2016	61.548.845,00	60.938.868,00
2015	55.495.249,00	56.377.535,00
2014	42.752.766,00	
2013	42.825.467,00	

Importi in euro		
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2022	371.993.785,00	9.603.339,00
2021	342.945.457,00	4.348.863,00
2020	327.920.051,00	3.938.409,00
2019	335.272.542,00	3.858.137,00
2018	339.883.131,00	2.776.214,00
2017	340.763.674,00	3.431.667,00
2016	344.807.769,00	2.873.840,00
2015	331.920.281,00	518.288,00
FATTURATO MEDIO 2020-2022	347.619.764,33	

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐

- altro da specificare

/

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società SMAT S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Considerazioni sugli affidamenti in house in essere ex art. 17 co. 5 del D.Lgs. 201/2022

L'affidamento in house alla società SMAT S.p.a. del servizio idrico integrato (servizio pubblico locale a rete ex art. 2, co. 1 lett. d), del D.lgs. 201/2022) non risulta, per sua natura, di diretta competenza del Comune di Pecetto Torinese ma è definito a livello di ambito territoriale ottimale dall'Autorità d'Ambito n. 3 Torinese (Deliberazione della Conferenza d'Ambito n.173/2004 e n.598/2016), realtà cui sono demandate le valutazioni di opportunità dello stesso. Il controllo sull'affidamento e sull'erogazione del servizio sono esercitati da ATO n. 3 Torinese e da ARERA. A livello territoriale, per quanto noto a questa Amministrazione, non si rilevano situazioni o squilibri in termini di efficienza e qualità dei servizi nonché rispetto dei contratti di servizio che possano comportare la revisione della scelta di affidamento in essere.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione

Si conferma il mantenimento della partecipata in quanto produce un servizio di interesse generale come gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto di eventuali indirizzi e valutazioni condotte a livello di ambito territoriale nonché dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Dir_2
Denominazione società partecipata:	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un’analisi degli ultimi bilanci di Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

Nel proseguo si rendiconta sulle risultanze di tale analisi, riportando dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato in allegato alla relazione tecnica, riepilogando poi l’andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l’andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l’attuale situazione in cui versa la società partecipata.

- Le risultanze di Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO									
Attivo	2019	2020	2021	2022	Passivo	2019	2020	2021	2022
ATTIVO FISSO	875.530.138	915.328.867	935.882.504	991.384.226	MEZZI PROPRI	645.697.947	661.311.032	690.818.881	727.718.890
Immobilizzazioni immateriali	695.737.765	742.567.524	779.350.550	816.188.388	Capitale sociale	345.533.762	345.533.762	345.533.762	345.533.762
Immobilizzazioni materiali	149.127.257	143.015.852	143.509.181	139.655.640	Riserve	260.061.956	292.092.939	311.089.805	340.600.953
Immobilizzazioni finanziarie	30.665.116	29.745.491	13.022.773	35.540.198	Utile di esercizio	40.102.229	23.684.331	34.195.314	41.584.175
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	301.177.862	275.050.133	305.837.345	414.644.333	PASSIVITA' CONSOLIDATE	322.346.750	322.063.240	279.532.583	459.280.923
Magazzino	12.121.726	12.788.367	7.457.316	8.974.858					
Liquidità differite	234.761.958	225.064.276	251.670.854	281.569.206	PASSIVITA' CORRENTI	208.663.303	207.004.728	271.368.385	219.028.746
Liquidità immediate	54.294.178	37.197.490	46.709.175	124.100.269					
CAPITALE INVESTITO (CI)	1.176.708.000	1.190.379.000	1.241.719.849	1.406.028.559	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	1.176.708.000	1.190.379.000	1.241.719.849	1.406.028.559

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	2019	2020	2021	2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	423.940.000	418.361.000	423.529.110	458.201.458
Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	9.842.000	8.543.000	11.222.719	3.726.419
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	433.782.000	426.904.000	434.751.829	461.927.877
Costi esterni operativi	241.407.000	246.451.000	238.833.035	267.084.874
Valore aggiunto	192.375.000	180.453.000	195.918.794	194.843.003
Costi del personale	61.550.000	60.701.000	65.414.922	60.745.887
EBITDA	130.825.000	119.752.000	130.503.872	134.097.116
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	79.989.000	86.364.000	87.539.130	95.744.472
EBIT CARATTERISTICO	50.836.000	33.388.000	42.964.742	38.352.644
Risultato dell'area accessoria	3.858.000	3.938.000	4.348.863	15.698.599
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	5.846.000	940.000	3.358.792	3.864.207
EBIT AZIENDALE	60.540.000	38.266.000	50.672.397	57.915.450
Risultato dell'area straordinaria	-5.314.000	-1.204.000	0	1.235.436
EBIT CORRENTE	55.226.000	37.062.000	50.672.397	59.150.886
Oneri finanziari	4.936.000	4.376.000	3.961.193	4.301.398
EBT	50.290.000	32.686.000	46.711.204	54.849.488
Imposte sul reddito	15.502.000	10.206.000	12.515.890	13.265.313
RISULTATO NETTO	34.788.000	22.480.000	34.195.314	41.584.175

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria di Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -
Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2022 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

PROFILO DI SOLIDITA'			
INDICATORE	2020	2021	2022
Rapporto di indebitamento	0,80	0,80	0,93
Elasticità impieghi	0,30	0,33	0,42
Composizione MT	39,13%	49,26%	32,29%
	60,87%	50,74%	67,71%
Margine di struttura primario	-254.017.835	-245.063.623	-263.665.336
Margine di struttura secondario	68.045.405	34.468.960	195.615.587
Grado copertura AFN	0,72	0,74	0,73
Grado copertura AFN di 2 livello	1,07	1,04	1,20

PROFILO DI REDDITIVITA'			
INDICATORE	2020	2021	2022
ROA	3,11%	4,08%	4,21%
ROS	8,86%	11,96%	12,91%
Asset Turnover	35,15%	34,11%	32,59%
Leva operativa	3,26	2,63	0,24
ROE	3,40%	4,95%	5,71%
Tasso di autofinanziamento	3,40%	4,95%	5,71%
Costo medio mezzi di terzi	0,83%	0,72%	0,63%
Rapporto di indebitamento finanziario	0,43	0,44	0,50
Costo dell'indebitamento finanziario	1,52%	1,31%	1,18%
ROI	3,52%	4,33%	3,51%
Incidenza gestione accessoria e finanziaria	14,61%	17,94%	51,01%
Incidenza dell'area straordinaria	-3,15%	0,00%	2,13%
Incidenza gestione tributaria	31,22%	26,79%	24,18%

PROFILO DI LIQUIDITA'			
INDICATORE	2020	2021	2022
CCN finanziario	68.045.405	34.468.960	195.615.587
Margine di tesoreria	55.257.038	27.011.644	186.640.729
Indice liquidità primaria	1,27	1,10	1,85
Indice liquidità secondaria	1,33	1,13	1,89
Capitale circolante operativo	150.320.000	150.091.078	179.898.765
Durata media crediti vs clienti	155,51	155,78	160,17
Durata media debiti vs fornitori	101,78	109,38	91,92
Durata media magazzino materie prime	211,21	196,65	191,60
Durata media magazzino prodotti finiti	0,04	0,03	0,03
Indice di ritorno liquido dell'attivo	10,06%	10,51%	9,54%

- Valutazioni sull'andamento di Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -

Sotto il **profilo della solidità**, la società mostra un livello soddisfacente, con una costante copertura degli investimenti tramite mezzi propri nel tempo. Il margine di struttura primario è in diminuzione, ma tale considerazione è mitigata dal fatto che il margine secondario è in miglioramento. Il rapporto di indebitamento è in leggero aumento, ma si attesta sempre su un livello adeguato. Rispetto all'esercizio precedente la composizione delle fonti propende verso un incremento percentuale delle passività a lungo, elemento apprezzabile per quanto concerne la dimensione di solidità e liquidità.

In merito al **profilo di redditività** gli indicatori riflettono risultati soddisfacenti e in costante miglioramento nel triennio. L'EBITDA è cresciuto del 12% circa rispetto al 2020 e il reddito netto di circa l'85%. Il costo medio dell'indebitamento è contenuto e il differenziale rispetto al ROI permette lo sfruttamento agile ed efficiente della leva finanziaria.

Anche per quanto concerne il **profilo della liquidità**, la società presenta risultati molto soddisfacenti e con margini positivi. Anche solo mediante lo sfruttamento delle liquidità immediate e differite la società è in grado di coprire ampiamente il passivo a breve, denotando una struttura finanziaria equilibrata ed un fluido incrocio da ciclo di ritorno degli impieghi e ciclo di esigibilità delle fonti. Le disponibilità liquide sono più che raddoppiate rispetto all'esercizio precedente a fronte di un aumento del rapporto di indebitamento, come anticipato, sostanzialmente accettabile.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_1
Denominazione società partecipata:	Risorse Idriche S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo		☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)		☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)		☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)		☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)		☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione		☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione		☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)		☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)		☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015		☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in conto e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Risorse Idriche S.p.a. opera prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato (servizio di interesse generale), occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo. Con effetto dal 01/01/2005 ha ricevuto, in conferimento da SMAT S.p.a., il ramo d'azienda relativo ai servizi di progettazione al fine di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del servizio idrico integrato con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d'Ambito. Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	☐
in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_1

Denominazione società partecipata: Risorse Idriche S.p.a.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022

Numero medio dipendenti	20,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	1.426.673,00
Compensi amministratori	37.000,00
Compensi componenti organo di controllo	18.800,00
Compensi incarico di revisione legale	10.000,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	20.998,00
2021	9.964,00
2020	17.714,00
2019	3.493,00
2018	34.458,00
2017	4.713,00
2016	32.503,00
2015	11.749,00
2014	23.816,00
2013	131.834,00

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2022	3.007.360,00
2021	2.461.776,00
2020	2.451.245,00
2019	2.487.615,00
2018	3.117.357,00
2017	2.417.292,00
2016	2.552.916,00
2015	2.611.860,00
FATTURATO MEDIO 2020-2022	2.640.127,00

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter☐

- altro da specificare /

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Inoltre l'attività della partecipata riguarda anche progettazione e direzione lavori delle opere finanziate dal PNRR e vincolate da tempi di attuazione molto condizionanti.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza azioni di razionalizzazione
La società Risorse Idriche S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP e si innesta nell'organizzazione del servizio idrico integrato a livello di Ambito Territoriale Ottimale, svolgendo la totalità delle sue attività negli incarichi affidati dalla società controllante; in tal senso, risulta strumentale all'erogazione del servizio sul territorio. La partecipazione non comporta oneri per la sua capogruppo e, ad oggi, non si rileva quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Ind_1
Denominazione società partecipata:	Risorse Idriche S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un’analisi degli ultimi bilanci di Risorse Idriche S.p.a.

Nel proseguo si rendiconta sulle risultanze di tale analisi, riportando dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato in allegato alla relazione tecnica, riepilogando poi l’andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l’andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l’attuale situazione in cui versa la società partecipata.

- Le risultanze di Risorse Idriche S.p.a. -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO									
Attivo	2019	2020	2021	2022	Passivo	2019	2020	2021	2022
ATTIVO FISSO	245.767	218.847	173.276	143.970	MEZZI PROPRI	669.346	687.061	697.024	718.020
Immobilizzazioni immateriali	217.738	174.148	130.557	93.538	Capitale sociale	412.769	412.769	412.769	412.769
Immobilizzazioni materiali	18.147	34.811	32.831	40.544	Riserve	253.084	256.578	274.291	284.253
Immobilizzazioni finanziarie	9.882	9.888	9.888	9.888	Utile di esercizio	3.493	17.714	9.964	20.998
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	3.247.627	4.070.991	4.650.168	5.644.257	PASSIVITA' CONSOLIDATE	1.142.094	1.087.418	802.161	909.984
Magazzino	60.683	87.584	87.167	66.936					
Liquidità differite	3.186.327	3.982.538	4.562.132	5.576.579	PASSIVITA' CORRENTI	1.681.954	2.515.359	3.324.259	4.160.223
Liquidità immediate	617	869	869	742					
CAPITALE INVESTITO (CI)	3.493.394	4.289.838	4.823.444	5.788.227	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	3.493.394	4.289.838	4.823.444	5.788.227

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	2019	2020	2021	2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.191.510	2.052.368	2.367.246	3.006.610
Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	0	0	482	750
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	2.191.510	2.052.368	2.367.728	3.007.360
Costi esterni operativi	550.759	558.821	770.449	1.410.703
Valore aggiunto	1.640.751	1.493.547	1.597.279	1.596.657
Costi del personale	1.822.798	1.819.786	1.573.197	1.426.673
EBITDA	-182.047	-326.239	24.082	169.984
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	47.480	51.386	53.340	57.118
EBIT CARATTERISTICO	-229.527	-377.625	-29.258	112.866
Risultato dell'area accessoria	288.693	375.072	34.490	0
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	0	0	0	0
EBIT AZIENDALE	59.166	-2.553	5.232	112.866
Risultato dell'area straordinaria	-50.142	23.086	9.508	-56.165
EBIT CORRENTE	9.024	20.533	14.740	56.701
Oneri finanziari	2.563	763	200	8.939
EBT	6.461	19.770	14.540	47.762
Imposte sul reddito	2.968	2.056	4.576	26.764
RISULTATO NETTO	3.493	17.714	9.964	20.998

- **Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria di Risorse Idriche S.p.a. -**

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2022 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

PROFILO DI SOLIDITA'			
INDICATORE	2020	2021	2022
Rapporto di indebitamento	5,24	5,92	7,06
Elasticità impieghi	18,60	26,84	39,20
Composizione MT	69,82%	80,56%	82,05%
	30,18%	19,44%	17,95%
Margine di struttura primario	468.214	523.748	574.050
Margine di struttura secondario	1.555.632	1.325.909	1.484.034
Grado copertura AFN	3,14	4,02	4,99
Grado copertura AFN di 2 livello	8,11	8,65	11,31

PROFILO DI REDDITIVITA'			
INDICATORE	2020	2021	2022
ROA	0,48%	0,31%	0,98%
ROS	1,00%	0,62%	1,89%
Asset Turnover	47,84%	49,08%	51,94%
Leva operativa	-0,08	-0,02	0,07
ROE	2,58%	1,43%	2,92%
Tasso di autofinanziamento	2,58%	1,43%	2,92%
Costo medio mezzi di terzi	0,02%	0,00%	0,18%
ROI	-54,94%	-4,20%	15,71%
Incidenza gestione accessoria e finanziaria	-99,32%	-117,88%	0,00%
Incidenza dell'area straordinaria	-904,27%	181,73%	-49,76%
Incidenza gestione tributaria	10,40%	31,47%	56,04%

PROFILO DI LIQUIDITA'			
INDICATORE	2020	2021	2022
CCN finanziario	1.555.632	1.325.909	1.484.034
Margine di tesoreria	1.468.048	1.238.742	1.417.098
Indice liquidità primaria	1,58	1,37	1,34
Indice liquidità secondaria	1,62	1,40	1,36
Capitale circolante operativo	-51.869	-84.801	-574.831
Durata media crediti vs clienti	7,48	1,07	9,53
Durata media debiti vs fornitori	55,66	36,16	142,00
Indice di ritorno liquido dell'attivo	-7,60%	0,50%	2,94%

- **Valutazioni sull'andamento di Risorse Idriche S.p.a. -**

In merito al **profilo di solidità** si denota un rapporto di indebitamento consistente e eccedente rispetto alle condizioni di equilibrio. Tale situazione, però, deve essere considerata alla luce del fatto che l'indebitamento è composto prevalentemente da posizioni nei confronti della controllante e del fatto che nei confronti di banche e istituti di credito sono sostanzialmente assenti. Il margine di struttura è positivo e tale condizione risulta apprezzabile sotto il profilo della copertura degli impieghi, mediante una equilibrata definizione del ciclo di ritorno degli impieghi e ciclo di esigibilità delle fonti. Questa situazione deriva anche dal fatto che l'attivo è molto elastico; l'attivo fisso netto è contenuto.

In merito al **profilo di redditività** si rilevano indicatori piuttosto contenuti. Si denota un incremento apprezzabile del fatturato, con correlato miglioramento generale della redditività rispetto all'esercizio precedente, che rimane però sempre limitata. La negatività della redditività caratteristica negli anni precedenti – rispetto ad un reddito netto positivo – è spiegata dall'incidenza delle componenti di natura accessoria, che consistono in ricavi per distacco del personale verso la controllante.

In relazione al **profilo di liquidità**, gli indicatori denotano valori sostanzialmente positivi. L'equilibrio nel breve termine è preservato dal consistente valore del capitale circolante finanziario, ma va segnalato il valore quasi nullo delle liquidità immediate. In maniera speculare rispetto a quanto evidenziato in merito alla composizione del passivo, si segnala che l'attivo a breve è composto principalmente da crediti di natura commerciale nei confronti della controllante.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_2
Denominazione società partecipata:	AIDA Ambiente S.r.l.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	NORMATIVA DI SETTORE	☒
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)		☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)		☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)		☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)		☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione		☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione		☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)		☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)		☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015		☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società AIDA Ambiente S.r.l. è stata costituita al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 - Torinese. La società si occupa, in particolare, della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza, affidatole al fine di massimizzare la sistematicità e l'unitarietà del Sistema Idrico Integrato, e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi.
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:		☒
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC	
☒ ARERA	☐ AGCOM	
☐ ART		
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata		☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Ind_2

Denominazione società partecipata:

AIDA Ambiente S.r.l.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022

Numero medio dipendenti	8,00	Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti
Numero amministratori	3	
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	5	
di cui nominati dall'Ente		
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti	

Importi in euro	
Costo del personale	568.874,00
Compensi amministratori	25.920,00
Compensi componenti organo di controllo	6.300,00
Compensi incarico di revisione legale	10.000,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	104.228,00
2021	25.100,00
2020	53.827,00
2019	115.815,00
2018	173.097,00
2017	117.704,00
2016	397.350,00
2015	389.797,00
2014	312.909,00
2013	238.838,00

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2022	1.881.305,0037.432,00
2021	1.941.258,000,00
2020	1.393.363,001.395,00
2019	1.456.351,000,00
2018	1.548.864,000,00
2017	1.373.553,000,00
2016	1.851.216,000,00
2015	1.890.269,000,00
FATTURATO MEDIO 2020-2022	1.738.642,00

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐

- altro da specificare

/

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Fusione per incorporazione

La società Aida Ambiente S.r.l., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP e svolge una parte del servizio idrico integrato in accordo con l'organizzazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, avendo ad oggetto la gestione di segmenti del ciclo idrico integrato, gestito dalla società controllante, e la gestione dei rifiuti liquidi; in tal senso, risulta strumentale all'erogazione del servizio sul territorio. Tuttavia, ancorché non ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016, in attuazione del Piano Industriale 4.0 di SMAT S.p.a., approvato dall'Assemblea dei Soci del 26/06/2020, e con l'obiettivo della riunificazione del servizio idrico, come richiesto dalla L. Galli 36/1994, è stato definito il trasferimento del ramo di azienda, comprensivo di asset e personale, da Aida Ambiente S.r.l. a SMAT S.p.a.. L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà l'evoluzione della procedura.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Ind_2
Denominazione società partecipata:	AIDA Ambiente S.r.l.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi

Nelle more della definizione delle procedure anzidette è stata altresì condotta un’analisi degli ultimi bilanci di AIDA Ambiente S.r.l.

Nel proseguo si rendiconta sulle risultanze di tale analisi, riportando dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato in allegato alla relazione tecnica, riepilogando poi l’andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l’andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l’attuale situazione in cui versa la società partecipata.

- Le risultanze di AIDA Ambiente S.r.l. -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO									
Attivo	2019	2020	2021	2022	Passivo	2019	2020	2021	2022
ATTIVO FISSO	54.371	57.114	51.695	57.329	MEZZI PROPRI	636.181	690.008	715.109	819.335
Immobilizzazioni immateriali	5.341	4.614	4.376	4.038	Capitale sociale	100.000	100.000	100.000	100.000
Immobilizzazioni materiali	49.030	52.500	47.319	53.291	Riserve	420.366	536.181	590.009	615.107
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	Utile di esercizio	115.815	53.827	25.100	104.228
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	993.541	1.066.439	1.379.405	1.596.653	PASSIVITA' CONSOLIDATE	141.285	154.752	153.610	178.746
Magazzino	10.748	12.226	7.868	9.918					
Liquidità differite	244.031	334.971	1.071.792	612.468	PASSIVITA' CORRENTI	270.446	278.793	562.381	655.901
Liquidità immediate	738.762	719.242	299.745	974.267					
CAPITALE INVESTITO (CI)	1.047.912	1.123.553	1.431.100	1.653.982	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	1.047.912	1.123.553	1.431.100	1.653.982

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	2019	2020	2021	2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.399.375	1.381.429	1.482.113	1.611.488
Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	56.976	11.934	459.145	269.817
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	1.456.351	1.393.363	1.941.258	1.881.305
Costi esterni operativi	726.203	759.065	1.142.618	1.159.985
Valore aggiunto	730.148	634.298	798.640	721.320
Costi del personale	550.509	553.244	754.879	568.874
EBITDA	179.639	81.054	43.761	152.446
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	13.606	11.130	10.656	10.176
EBIT CARATTERISTICO	166.033	69.924	33.105	142.270
Risultato dell'area accessoria	0	1.395	0	37.432
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	60	62	52	30
EBIT AZIENDALE	166.093	71.381	33.157	179.732
Risultato dell'area straordinaria	0	0	0	0
EBIT CORRENTE	166.093	71.381	33.157	179.732
Oneri finanziari	1	8	0	2
EBT	166.092	71.373	33.157	179.730
Imposte sul reddito	50.277	17.546	8.057	75.502
RISULTATO NETTO	115.815	53.827	25.100	104.228

- **Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria di AIDA Ambiente S.r.l. -**

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2022 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

PROFILO DI SOLIDITA'			
INDICATORE	2020	2021	2022
Rapporto di indebitamento	0,63	1,00	1,02
Elasticità impieghi	18,67	26,68	27,85
Composizione MT	64,31%	78,55%	78,58%
	35,69%	21,45%	21,42%
Margine di struttura primario	632.894	663.414	762.006
Margine di struttura secondario	787.646	817.024	940.752
Grado copertura AFN	12,08	13,83	14,29
Grado copertura AFN di 2 livello	14,79	16,80	17,41

PROFILO DI REDDITIVITA'			
INDICATORE	2020	2021	2022
ROA	6,35%	2,32%	10,87%
ROS	5,17%	2,24%	11,15%
Asset Turnover	122,95%	103,56%	97,43%
Leva operativa	5,28	-0,38	1,13
ROE	7,80%	3,51%	12,72%
Tasso di autofinanziamento	7,80%	3,51%	12,72%
Costo medio mezzi di terzi	0,00%	0,00%	0,00%
Rapporto di indebitamento finanziario	0	0	0
ROI	10,13%	4,63%	17,36%
Incidenza gestione accessoria e finanziaria	2,08%	0,16%	26,33%
Incidenza dell'area straordinaria	0,00%	0,00%	0,00%
Incidenza gestione tributaria	24,58%	24,30%	42,01%

PROFILO DI LIQUIDITA'			
INDICATORE	2020	2021	2022
CCN finanziario	787.646	817.024	940.752
Margine di tesoreria	775.420	809.156	930.834
Indice liquidità primaria	3,78	2,44	2,42
Indice liquidità secondaria	3,83	2,45	2,43
Capitale circolante operativo	-108.454	-234.251	-209.782
Durata media crediti vs clienti	1,35	1,38	4,40
Durata media debiti vs fornitori	44,95	62,84	60,08
Durata media magazzino materie prime	0,00	0,00	0,00
Durata media magazzino prodotti finiti	0,00	0,00	0,00
Indice di ritorno liquido dell'attivo	7,21%	3,06%	9,22%

- **Valutazioni sull'andamento di AIDA Ambiente S.r.l. -**

In merito al **profilo di solidità** si denota una situazione sostanzialmente in equilibrio. Il rapporto di indebitamento si assesta intorno ad 1, ma si segnala che non esiste indebitamento di natura finanziaria e pertanto non genera alcun tipo di onere finanziario. La composizione dell'indebitamento propende verso una prevalenza percentuale delle fonti a breve termine, condizione ritenuta fisiologica trattandosi di debiti prevalentemente di natura commerciale. I mezzi propri, fonte consolidata più virtuosa, sono ampiamente in grado di far fronte all'attivo fisso e tale elemento risulta apprezzabile in relazione alla solidità della struttura patrimoniale e del livello di capitalizzazione.

In merito al **profilo di redditività** si rilevano indicatori sostanziamene positivi. Sia il reddito operativo che il reddito netto presentano valori volatili nel periodo analizzato, ma nel corso del 2022 si è registrato un livello più che soddisfacente e in forte aumento rispetto all'esercizio precedente. In media l'EBITDA ha registrato un valore pari al 6,85% del fatturato, nel corso dell'intero periodo analizzato.

In relazione al **profilo di liquidità** i valori assunti dagli indicatori risultano più che soddisfacenti. Anche solamente mediante lo sfruttamento delle liquidità differite ed immediate la società è in grado di coprire abbondantemente il passivo a breve. Il trend registra un sostanziale miglioramento di tutti gli indici rispetto agli esercizi precedenti.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_3
Denominazione società partecipata:	Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acque Potabili S.p.a. esercitava l'attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico integrato e provvedeva a coordinare l'attività del Gruppo SAP; in tal senso definiva obiettivi strategici e svolgeva consulenza tecnico amministrativa alle società controllate operanti nella derivazione, produzione e trattamento di acque potabili ed altre acque per condurle ad uso domestico, pubblico e industriale, nella raccolta delle acque usate in rete fognaria e nella loro depurazione per la reimmissione nell'ambiente. La società aveva altresì ad oggetto l'assunzione, lo studio, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento. L'assemblea straordinaria dei soci del 29/04/2021, a seguito della cessione dell'ultima concessione gestita afferente al servizio di acquedotto del Comune di Adria e della fusione per incorporazione della controllata Acquedotto Monferrato S.p.a., ha deliberato di procedere alla liquidazione ed allo scioglimento volontario ed anticipato della società, ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 del Codice Civile, e si è provveduto alla nomina di un collegio di liquidatori composto da due membri. L'atto è stato registrato ed iscritto presso il registro delle imprese di Torino in data 31/05/2021, data a decorrere dalla quale la delibera di liquidazione della società ha assunto piena efficacia.

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	☐
in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Ind_3

Denominazione società partecipata:

Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022

Numero medio dipendenti	0,00	Liquidatori della società
Numero amministratori	2	
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	5	Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti
di cui nominati dall'Ente		
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti	

Importi in euro		
Risultato d'esercizio (g)	Risultato netto del conto economico d'esercizio	Risultato del Conto Economico complessivo dell'esercizio
2022	311.000,00	311.000,00
2021	-38.000,00	-38.000,00
2020	-3.042.000,00	-3.042.000,00
2019	-709.000,00	-709.000,00
2018	-10.708.000,00	-10.708.000,00
2017	-3.868.000,00	-3.863.000,00
2016	-7.236.000,00	-7.232.000,00
2015	-5.633.000,00	-5.512.000,00
2014	-5.734.820,00	-6.093.551,00
2013	-4.820.245,00	-4.736.576,00

Importi in euro	
Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	40.000,00
Compensi componenti organo di controllo	25.000,00
Compensi incarico di revisione legale	14.000,00

Importi in euro		
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2022	1.692.000,00	0,00
2021	886.000,00	0,00
2020	894.000,00	0,00
2019	168.000,00	0,00
2018	285.000,00	0,00
2017	1.391.000,00	0,00
2016	405.000,00	0,00
2015	865.000,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2020-2022	1.157.333,33	

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐

- altro da specificare

/

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☒

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☒

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☒

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è in corso di dismissione in quanto è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 2021; non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Liquidazione
La società SAP S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2021 che ne ha decretato lo scioglimento anticipato volontario ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 del Codice Civile. Ad oggi le procedure di liquidazione di SAP S.p.a. risultano ancora in corso, con la gestione dell'esercizio 2022 da parte dei Liquidatori che, in assenza di attività produttive, è stata caratterizzata dalle azioni volte alla cessione e dismissione degli attivi, alla gestione e pagamento dei debiti del passivo nonché alla gestione dei contenziosi, delle proprietà immobiliari e al contenimento dei costi di gestione. L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà l'evoluzione delle stesse.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata: Ind_3

Denominazione società partecipata: Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione del Servizio Idrico Integrato

Nelle more della conclusione delle procedure in corso, è stata condotta per Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2021 e 2022:

Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.	31/12/2021	31/12/2022	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Attività non correnti	18.488.000	17.216.000	-6,88%
Attività correnti	27.721.000	27.685.000	-0,13%
Totale Attività	46.209.000	44.901.000	-2,83%
Patrimonio netto	17.015.000	17.164.000	0,88%
Passività non correnti	14.263.000	13.177.000	-7,61%
Passività correnti	14.931.000	14.560.000	-2,48%
Totale Patrimonio Netto e Passività	46.209.000	44.901.000	-2,83%

Per quanto concerne il conto economico, non è possibile fare un omogeneo raffronto tra le due annualità in quanto i dati disponibili per l'esercizio 2021 fanno riferimento al periodo 01/07/2021-31/12/2021

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_4
Denominazione società partecipata:	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☒
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società S.I.I. S.p.a. si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito 2 Vercellese (servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo.
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

indicare altresì se :

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☒ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Ind_4

Denominazione società partecipata:

Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022

Numero medio dipendenti	45,00	
Numero amministratori	5	È altresì presente un Direttore Generale, Segretario
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	5	Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti
di cui nominati dall'Ente		
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti	

Importi in euro	
Costo del personale	2.403.141,00
Compensi amministratori	28.002,00
Compensi componenti organo di controllo	20.405,00
Compensi incarico di revisione legale	10.178,00

di cui € 3.150 per altri servizi diversi dalla revisione contabile

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	367.314,00
2021	238.574,00
2020	215.124,00
2019	197.245,00
2018	669.899,00
2017	1.043.147,00
2016	308.888,00
2015	324.008,00
2014	244.593,00
2013	48.271,00

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2022	13.617.835,000,00
2021	12.067.373,000,00
2020	11.693.186,000,00
2019	11.819.963,000,00
2018	12.240.789,000,00
2017	12.598.023,000,00
2016	11.908.365,000,00
2015	11.920.682,000,00
FATTURATO MEDIO 2020-2022	12.459.464,67

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐

- altro da specificare

/

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza azioni di razionalizzazione

La società SII S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP e risulta funzionale alla capogruppo in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese, in linea con il Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea di SMAT S.p.a. in data 26 giugno 2020. La partecipazione non comporta oneri per la sua capogruppo e, ad oggi, non si rileva quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Ind_4
Denominazione società partecipata:	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a. un’analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2021 e 2022:

Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	31/12/2021	31/12/2022	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	20.844.887	21.428.353	2,80%
Attivo circolante	9.627.900	11.787.917	22,43%
Ratei e risconti attivi	26.033	34.900	34,06%
Totale dell'Attivo	30.498.820	33.251.170	9,02%
Patrimonio netto	5.694.232	6.061.542	6,45%
Fondi per rischi ed oneri	138.111	96.107	-30,41%
TFR	878.578	895.027	1,87%
Debiti	23.126.312	25.572.758	10,58%
Ratei e risconti passivi	661.587	625.736	-5,42%
Totale del Passivo	30.498.820	33.251.170	9,02%

Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	31/12/2021	31/12/2022	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	12.347.511	13.769.989	11,52%
Costi della produzione	11.308.765	12.533.104	10,83%
di cui per acquisto beni	458.913	456.289	-0,57%
di cui per servizi	4.246.227	5.224.783	23,05%
di cui godimento di beni di terzi	441.478	507.808	15,02%
di cui per personale	2.427.404	2.403.141	-1,00%
Risultato della gestione operativa	1.038.746	1.236.885	19,07%
Proventi ed oneri finanziari	-541.329	-510.899	5,62%
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	497.417	725.986	45,95%
Imposte sul reddito	258.843	358.672	38,57%
Risultato di esercizio	238.574	367.314	53,96%

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_5
Denominazione società partecipata:	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
in tal caso specificare il riferimento normativo

☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)

☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)

☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione

☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione

☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015

☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)

☒
- È costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)

☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)

☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

☒
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)

☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)

☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Nord Ovest Servizi S.p.a. svolge attività di assunzione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico integrato. In particolare la società gestisce la partecipazione del 45% (acquisita il 26.06.2002) nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. acquisita a seguito di gara ad evidenza pubblica dall'associazione temporanea di imprese costituita dagli stessi soci di Nord Ovest Servizi. Asti Servizi Pubblici S.p.a. è una multiutility a controllo pubblico che gestisce servizi pubblici a rete (servizio idrico integrato) e servizi pubblici locali (igiene urbana, trasporto, servizi cimiteriali) prevalentemente a favore della città di Asti.

Indicare altresì se :

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività
in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

☒MEF (direttiva 9 settembre 2019)

☐ENAC

☐ARERA

☐AGCOM

☐ART

☐
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Ind_5

Denominazione società partecipata:

Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022

Numero medio dipendenti	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	32.000,00
Compensi componenti organo di controllo	7.000,00
Compensi incarico di revisione legale	6.836,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	140.269,00
2021	347.792,00
2020	-7.786,00
2019	346.122,00
2018	692.865,00
2017	542.812,00
2016	387.393,00
2015	212.390,00
2014	207.523,00
2013	77.528,00

Importi in euro			
FATTURATO*	Attività di Holding	Attività produttive di beni e servizi	contributi in conto esercizio
	(al netto dei contributi in conto esercizio)		
2022	203,748,00	0,00	0,00
2021	452,148,00	730,00	0,00
2020	68,983,00	68,423,00	0,00
2019	499,265,00	118,386,00	0,00
2018	847,435,00	112,000,00	0,00
2017	682,440,00	119,867,00	0,00
2016	483,096,00	75,000,00	0,00
2015	295,845,00	62,500,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2020-2022	241.626,33	23.051,00	

*stante l'oggetto sociale e l'effettiva attività svolta si da conto di entrambe le dimensioni di fatturato riconducibili alla partecipata

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐

- altro da specificare

/

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☒

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☒

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (società priva di dipendenti e con fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) rilevanti per le disposizioni del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Tuttavia tali dimensioni discendono dalla natura di NOS S.p.a. che è una società di partecipazioni (holding) che gestisce unicamente la partecipazione del 45% detenuta nella Asti Servizi Pubblici S.p.A., acquisita a seguito di gara "a doppio oggetto" ad evidenza pubblica, nella quale l'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria avrebbe necessariamente dovuto costituirsi nella forma della Società per Azioni. In tal senso la società non necessita di dipendenti per lo svolgimento della propria attività, la quale, per margini di attività, comporta altresì la generazione di un fatturato di entità inferiore alla soglia prevista alla lett. d).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza azioni di razionalizzazione
La società NOS S.p.a. risulta funzionale alla capogruppo in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese, in linea con il Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea di SMAT S.p.a. in data 26 giugno 2020. La partecipazione non comporta oneri per la sua capogruppo e, ad oggi, considerato che le condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20, co. 2 del TUSP sono connaturate all'attività della partecipazione stessa, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Ind_5
Denominazione società partecipata:	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding)

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. un’analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2021 e 2022:

Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	31/12/2021	31/12/2022	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	17.106.600	17.106.600	0,00%
Attivo circolante	1.481.324	1.384.373	-6,54%
Ratei e risconti attivi	0	0	-
Totale dell'Attivo	18.587.924	18.490.973	-0,52%
Patrimonio netto	18.495.864	18.388.332	-0,58%
Fondi per rischi ed oneri	0	0	-
TFR	0	0	-
Debiti	92.060	102.641	11,49%
Ratei e risconti passivi	0	0	-
Totale del Passivo	18.587.924	18.490.973	-0,52%

Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	31/12/2021	31/12/2022	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	730	0	-100,00%
Costi della produzione	104.356	63.477	-39,17%
di cui per acquisto beni	0	0	-
di cui per servizi	74.360	57.599	-22,54%
di cui godimento di beni di terzi	0	0	-
di cui per personale	0	0	-
Risultato della gestione operativa	-103.626	-63.477	38,74%
Proventi ed oneri finanziari	451.418	203.746	-54,87%
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	347.792	140.269	-59,67%
Imposte sul reddito	0	0	-
Risultato di esercizio	347.792	140.269	-59,67%

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_6
Denominazione società partecipata:	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Erogazione del Servizio Idrico Integrato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acque Potabili Siciliane S.p.A., in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2013, si occupava, nell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Palermo, dell'erogazione del servizio idrico quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	☐
- in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: ☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019) ☐ ARERA ☐ ART	☐ ENAC ☐ AGCOM
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Ind_6

Denominazione società partecipata:

Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

Erogazione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022

Numero medio dipendenti		*n.d.
Numero amministratori	3	Trattasi di liquidatori di cui n.1 rappresentante dell'impresa; è altresì presente un curatore fallimentare e due procuratori
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	0	
di cui nominati dall'Ente		
Incarico di revisione legale		*n.d.

Importi in euro		
Costo del personale		*n.d.
Compensi amministratori		*n.d.
Compensi componenti organo di controllo		
Compensi incarico di revisione legale		*n.d.

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	*n.d.
2021	*n.d.
2020	*n.d.
2019	*n.d.
2018	*n.d.
2017	*n.d.
2016	*n.d.
2015	*n.d.
2014	*n.d.
2013	*n.d.

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2022		*n.d.
2021		*n.d.
2020		*n.d.
2019		*n.d.
2018		*n.d.
2017		*n.d.
2016		*n.d.
2015		*n.d.
FATTURATO MEDIO 2020-2022	#DIV/0!	

*ultimo bilancio depositato al 31/12/2012

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐
- altro da specificare

/

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☒
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società APS S.p.a. è oggetto di procedura fallimentare e l'ultimo bilancio depositato risale al 31.12.2012; in tal senso non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Procedura fallimentare

La società Acque Potabili Siciliane S.p.A., rientrante nel gruppo SMAT, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo 167/2013 in data 29/10/2013 - Fallimento n. 159/2013. In data 27/11/2013 il Collegio Arbitrale, a seguito di richiesta pervenuta dalla Curatela fallimentare, ha disposto la prosecuzione dell'Arbitrato che vede opposta Acque Potabili Siciliane S.p.A. all'AATO 1 Palermo. In data 25/06/2015 è stato depositato il Lodo finale dell'arbitrato, notificato poi dalla Curatela Fallimentare della società in data 26/11/2015, contro cui l'AATO 1 Palermo ha proposto appello. La Corte d'Appello di Palermo ha poi confermato sia i lodi non definitivi del 2012 e del 2015 sia il lodo definitivo del 25/06/2015, emessi dal Collegio Arbitrale, con sentenza depositata l'08/01/2021, contro cui AATO 1 Palermo ha proposto ricorso in Cassazione. Si è attualmente in attesa di fissazione dell'udienza, pertanto ad oggi le procedure risultano ancora in corso. L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà l'evoluzione delle stesse.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_7
Denominazione società partecipata:	Mondo Acqua S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) <i>in tal caso specificare il riferimento normativo</i>	☒
<i>NORMATIVA DI SETTORE</i>	
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) <i>in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione</i>	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) <i>in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione</i>	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:	
- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☒
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Mondo Acqua S.p.a. eroga il Servizio Idrico Integrato a n.8 comuni dell'area monregalese (ATO 4), tramite la gestione dell'intero ciclo dell'acqua (raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione), la gestione del sistema fognario e la depurazione delle acque reflue, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo.
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività <i>in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:</i>	☐						
<table><tr><td>☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)</td><td>☐ ENAC</td></tr><tr><td>☐ ARERA</td><td>☐ AGCOM</td></tr><tr><td>☐ ART</td><td></td></tr></table>	☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC	☐ ARERA	☐ AGCOM	☐ ART		
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC						
☐ ARERA	☐ AGCOM						
☐ ART							
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐						

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_7

Denominazione società partecipata: Mondo Acqua S.p.a.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022

Numero medio dipendenti	14,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	808.066,00 *
Compensi amministratori	35.200,00
Compensi componenti organo di controllo	17.000,00
Compensi incarico di revisione legale	*n.d.

*dati da bilancio provvisorio al 31.12.2022

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	267.177,00 *
2021	204.728,00
2020	206.865,00
2019	44.675,00
2018	-44.716,00
2017	37.943,00
2016	197.351,00
2015	14.512,00
2014	220.468,00
2013	64.633,00

*dati da bilancio provvisorio al 31.12.2022

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2022	4.877.358,00 40.536,00 *
2021	4.851.156,00 45.989,00
2020	4.649.462,00 64.673,00
2019	4.961.448,00 56.588,00
2018	4.909.371,00 504.545,00
2017	5.032.831,00 0,00
2016	4.550.278,00 0,00
2015	4.866.394,00 0,00
FATTURATO MEDIO 2020-2022	4.792.658,67

*dati da bilancio provvisorio al 31.12.2022

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter☐

- altro da specificare /

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In assenza del bilancio 2022 ufficialmente approvato (risulta disponibile attualmente il solo bilancio provvisorio), non è possibile verificare pienamente le condizioni ex co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, che tuttavia, considerando anche le annualità pregresse, non sembrerebbero verificarsi.

Azioni da intraprendere:

Cessione/Alienazione quote
A seguito di costituzione del gestore unico dell'ATO 4 verrà elaborato un piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.A., di cui SMAT detiene il 4,92%, nel Gestore d'Ambito

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Ind 7
Denominazione società partecipata:	Mondo Acqua S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

Nelle more della definizione della procedura in corso, è stata condotta per Mondo Acqua S.p.a. un’analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2021 e 2022, segnalando in merito che i dati 2022 sono riferiti a bilancio provvisorio:

Mondo Acqua S.p.a.	31/12/2021	31/12/2022	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	6.198.886	7.613.255	22,82%
Attivo circolante	4.262.391	4.473.582	4,95%
Ratei e risconti attivi	15.223	8.010	-47,38%
Totale dell'Attivo	10.476.500	12.094.847	15,45%
Patrimonio netto	2.139.952	2.407.125	12,48%
Fondi per rischi ed oneri	803.003	724.590	-9,76%
TFR	285.989	278.661	-2,56%
Debiti	6.261.576	7.693.239	22,86%
Ratei e risconti passivi	985.980	991.232	0,53%
Totale del Passivo	10.476.500	12.094.847	15,45%

Mondo Acqua S.p.a.	31/12/2021	31/12/2022	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	4.915.677	4.917.894	0,05%
Costi della produzione	4.537.453	4.472.424	-1,43%
di cui per acquisto beni	175.269	545.925	211,48%
di cui per servizi	1.466.394	1.449.051	-1,18%
di cui godimento di beni di terzi	1.055.381	515.705	-51,14%
di cui per personale	868.769	808.066	-6,99%
Risultato della gestione operativa	378.224	445.470	17,78%
Proventi ed oneri finanziari	-31.901	-40.733	-27,69%
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	346.323	404.737	16,87%
Imposte sul reddito	141.595	137.560	-2,85%
Risultato di esercizio	204.728	267.177	30,50%

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_8
Denominazione società partecipata:	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società produce attività strumentali alla capogruppo SMAT S.p.a. nell'ambito del servizio idrico integrato avendo ad oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

indicare altresì se :

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	☐						
<table><tr><td>☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)</td><td>☐ ENAC</td></tr><tr><td>☐ ARERA</td><td>☐ AGCOM</td></tr><tr><td>☐ ART</td><td></td></tr></table>	☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC	☐ ARERA	☐ AGCOM	☐ ART		
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC						
☐ ARERA	☐ AGCOM						
☐ ART							
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐						

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Ind_8

Denominazione società partecipata:

Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022

Numero medio dipendenti	27,17
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	1,697,800,00
Compensi amministratori	73,210,00
Compensi componenti organo di controllo	21,000,00
Compensi incarico di revisione legale	9,309,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	34,388,00
2021	15,299,00
2020	52,838,00
2019	64,745,00
2018	117,047,00
2017	65,476,00
2016	-199,719,00
2015	35,355,00
2014	-307,323,00
2013	-473,047,00

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	
2022	6,376,036,00
2021	5,444,443,00
2020	6,428,359,00
2019	4,311,176,00
2018	6,583,043,00
2017	4,610,900,00
2016	5,441,965,00
2015	5,319,556,00
FATTURATO MEDIO 2020-2022	6.082.946,00

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐

- altro da specificare

/

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza azioni di razionalizzazione

La società Environment Park S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP e, ad oggi, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Ind_8
Denominazione società partecipata:	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2021 e 2022:

Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.	31/12/2021	31/12/2022	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	34.134.255	33.409.826	-2,12%
Attivo circolante	6.803.029	7.008.890	3,03%
Ratei e risconti attivi	88.112	93.835	6,50%
Totale dell'Attivo	41.025.396	40.512.551	-1,25%
Patrimonio netto	16.735.813	16.903.378	1,00%
Fondi per rischi ed oneri	0	42.057	-
TFR	1.033.528	1.195.243	15,65%
Debiti	8.401.524	8.032.951	-4,39%
Ratei e risconti passivi	14.854.531	14.338.922	-3,47%
Totale del Passivo	41.025.396	40.512.551	-1,25%

Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.	31/12/2021	31/12/2022	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	6.651.571	7.375.534	10,88%
Costi della produzione	6.467.783	7.243.576	11,99%
di cui per acquisto beni	45.822	49.336	7,67%
di cui per servizi	2.531.614	3.281.829	29,63%
di cui godimento di beni di terzi	15.997	52.605	228,84%
di cui per personale	1.618.005	1.697.800	4,93%
Risultato della gestione operativa	183.788	131.958	-28,20%
Proventi ed oneri finanziari	-75.761	-82.898	-9,42%
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	108.027	49.060	-54,59%
Imposte sul reddito	92.728	14.672	-84,18%
Risultato di esercizio	15.299	34.388	124,77%

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_9
Denominazione società partecipata:	Galatea S.c.a.r.l.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Costruzione e conduzione impianto di depurazione

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:	
- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, co. 9-quater)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Galatea S.c.a.r.l., in liquidazione dal 2017 (Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017 del Tribunale di Torino), si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali nell'ambito del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO 4 Piemonte.

Indicare altresì se:

- La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività in tal caso specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_9

Denominazione società partecipata: Galatea S.c.a.r.l.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Costruzione e conduzione impianto di depurazione

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022

Numero medio dipendenti		*n.d.
Numero amministratori	1	Trattasi di Liquidatore
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	0	
di cui nominati dall'Ente		
Incarico di revisione legale		*n.d.

Importi in euro	
Costo del personale	*n.d.
Compensi amministratori	*n.d.
Compensi componenti organo di controllo	*n.d.
Compensi incarico di revisione legale	*n.d.

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	*n.d.
2021	*n.d.
2020	*n.d.
2019	*n.d.
2018	*n.d.
2017	*n.d.
2016	*n.d.
2015	*n.d.
2014	*n.d.
2013	*n.d.

* ultimo bilancio depositato al 31/12/2012

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2022	*n.d.
2021	*n.d.
2020	*n.d.
2019	*n.d.
2018	*n.d.
2017	*n.d.
2016	*n.d.
2015	*n.d.
FATTURATO MEDIO 2020-2022	#DIV/0!

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis☐
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter☐
- altro da specificare /

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)☒
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società Galatea S.c.a.r.l. è oggetto di procedura di liquidazione; in tal senso non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Liquidazione
Il Tribunale di Torino, con Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017, ha accertato il verificarsi della causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 comma 1 n. 3 cod. civ. per la società Galatea S.c.a.r.l., rientrante nel gruppo SMAT e ne ha dichiarato lo scioglimento, con conseguente messa in liquidazione. Ad oggi le procedure di liquidazione risultano ancora in corso. L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà l'evoluzione delle stesse.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Dir_1	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.	Diretta	Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privato	0,06%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione La società T.T.P. S.c.a.r.l., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Si conferma quindi il mantenimento della partecipata in quanto produce un servizio di interesse generale di accoglienza e promozione turistica del territorio. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.
Dir_2	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	Diretta	Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,00007%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione La società SMAT S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. L'affidamento in house del servizio idrico integrato avviene a livello di ambito territoriale ottimale e compete ad ATO n. 3 Torinese concertare eventuale azioni da intraprendere. Si conferma quindi il mantenimento della partecipata in quanto produce un servizio di interesse generale come gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto di eventuali indirizzi e valutazioni condotte a livello di ambito territoriale nonché dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.
Ind_1	Risorse Idriche S.p.a.	Indiretta	Servizi di engineering nel settore idrico	0,0000641%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione diretta La società Risorse Idriche S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP e si innesta nell'organizzazione del servizio idrico integrato a livello di Ambito Territoriale Ottimale, svolgendo la totalità delle sue attività negli incarichi affidati dalla società controllante; in tal senso, risulta strumentale all'erogazione del servizio sul territorio. La partecipazione non comporta oneri per la sua capogruppo e, ad oggi, non si rileva quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.
Ind_4	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	Indiretta	Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,0000140%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione diretta La società SII S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP e risulta funzionale alla capogruppo in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese, in linea con il Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea di SMAT S.p.a. in data 26 giugno 2020. La partecipazione non comporta oneri per la sua capogruppo e, ad oggi, non si rileva quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.
Ind_5	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	Indiretta	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività in ambito ambientale (Holding)	0,0000070%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione diretta Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (società priva di dipendenti e con fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) rilevanti per le disposizioni del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Tuttavia tali dimensioni discendono dalla natura di NOS S.p.a. che è una società di partecipazioni (holding) che gestisce unicamente la partecipazione del 45% detenuta nella Asti Servizi Pubblici S.p.A., acquisita a seguito di gara "a doppio oggetto" ad evidenza pubblica, nella quale l'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria avrebbe necessariamente dovuto costituirsi nella forma della Società per Azioni. In tal senso la società non necessita di dipendenti per lo svolgimento della propria attività, la quale, per margini di attività, comporta altresì la generazione di un fatturato di entità inferiore alla soglia prevista alla lett. d). La società NOS S.p.a. risulta funzionale alla capogruppo in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese, in linea con il Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea di SMAT S.p.a. in data 26 giugno 2020. La partecipazione non comporta oneri per la sua capogruppo e, ad oggi, considerato che le condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20, co. 2 del TUSP sono connaturate all'attività della partecipazione stessa, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.
Ind_8	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.	Indiretta	Gestione parco tecnologico ambientale	0,0000024%	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione diretta La società Environment Park S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del TUSP e, ad oggi, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)	Note
Cessione/Alienazione quote	Ind_7	Mondo Acqua S.p.a.	0,0000034%	n.d.	NO	La società capogruppo, SMAT S.p.a., non ravvisa risparmi significativi in relazione all'esiguità della quota detenuta; di conseguenza, anche il Comune di Pecetto Torinese non si attende risparmi significativi dall'operazione di cessione delle quote
Liquidazione	Ind_3	Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.	0,0000333%	Società in corso di liquidazione	NO	La società è stata posta in liquidazione, con contestuale atto di nomina dei Liquidatori, il 29/04/2021; la relativa iscrizione presso il registro delle imprese è avvenuta in data 31/05/2021.
	Ind_6	Acque Potabili Siciliane S.p.A. in fallimento - APS S.p.a.	0,0000069%	Società attualmente oggetto di procedura fallimentare	NO	Sentenza del Tribunale di Palermo 167/2013 in data 29/10/2013 - Fallimento n. 159/2013
	Ind_9	Galatea S.c.a.r.l.	0,0000004%	Società in corso di liquidazione	NO	Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017 del Tribunale di Torino
Fusione/Incorporazione	Ind_2	AIDA Ambiente S.r.l.	0,0000357%	entro il 2024	NO	La società capogruppo, SMAT S.p.a., ravvisa risparmi in relazione ai compensi dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo, della società di revisione e dell'organismo di Vigilanza, stimati nell'importo di C 47,500 annui. In considerazione dell'esiguità della quota detenuta dal Comune di Pecetto Torinese nella società tramite, SMAT S.p.a., non si ravvisano per l'ente risparmi significativi